


I QUADERNI DEL TRIBUNALE FREUD

GIACOMO B. CONTRI

# LIBERTÀ DI PSICOLOGIA

## COSTITUZIONE E INCONSTITUZIONALITÀ



PSICOLOGIA  
«PSICOTERAPIA»  
PSICOANALISI

Dal regime del diritto al regime del comando.

I principi, o antiprincipi, di equivocità, ignoranza, segretezza  
di una incostituzionalità (Art. 13 e 33) aggravata. L'esemplarità peggiorativa di una non-  
legge (la 56/89 detta «Legge Ossicini»)

## Sommario

Il Tribunale Freud. I delitti della Civiltà

Civiltà. Il punto di illiberalismo del liberalismo

ANTICIPAZIONE

1° «PSICOTERAPIA»

1. Una norma senza fattispecie, o norma fantasma, o norma vuota, o norma in bianco assoluta. I nuovi principi di equivocità e ignoranza contro l'Art. 13 della Costituzione, o l'abolizione del principio di *habeas corpus*.
2. Incostituzionalità per inosservanza dell'Art.35 della Costituzione (obbligatorietà dell'Esame di Stato).
3. Incostituzionalità aggravata: il principio di segretezza.
4. Possibili esempi di incostituzionalità aggravata nel futuro prossimo.
5. Un esempio di incostituzionalità aggravata nel presente.
6. Incostituzionalità per sottrazione di competenza alla Cittadinanza.
7. Prima di concludere: l'Esame di Stato.
8. Per concludere.

2° PSICOANALISI

Non può esservi discussione sul fatto che la psicoanalisi non è psicoterapia: non lo è semplicemente perché non lo è, per il principio di non contraddizione. Inversamente: la psicoanalisi è psicoanalisi anche perché non è psicoterapia.

Una nota: gli Ordini degli Psicologi e le Associazioni Psicoanalitiche.

3° SOBRI SUGGERIMENTI IN CASO DI IMPUTAZIONE.

- A. Agli «Psicoterapeuti» che inizino a dubitare dell'esistenza di questa categoria.
- B. Agli Psicoanalisti.

4° L'OFFENSIVA CONTRO LA CIVILTÀ DEL DIRITTO.

Il regime del nemico: dal regime giuridico del permesso negativo al regime imperativo del permesso positivo.

## II TRIBUNALE FREUD<sup>1</sup>

### I delitti della civiltà

«È un compito di Civiltà, come la bonifica dello Zuidersee»

Sigmund Freud<sup>2</sup>

#### Civiltà. Il punto di illiberalismo del liberalismo

Ci dedichiamo al primo compito e lavoro di Civiltà oggi: la libertà di psicologia.

Da cui nel nostro secolo, e acceleratamente dall'ultimo dopoguerra a oggi, ci siamo allontanati.

Enunciamone il principio, che meriterebbe di figurare tra i Principi della Costituzione, non solo dell'Italia ma anche di altri Paesi e degli stessi USA:

La parola «Psicologia» in tutte le sue possibili accezioni e in tutti i suoi sviluppi pratici è in capo al singolo e a nessuna istanza sopraindividua-

---

<sup>1</sup> I *Il Tribunale Freud* è nato dallo Studium Cartello due anni fa. Esso trova il titolo per presiedere a questa inchiesta giurisprudenziale che si denomina “Libertà di Psicologia”, nelfatto che Freud con la sua psicoanalisi ha, per parte sua, realizzato tale libertà, ossia la nostra proposta Costituzionale di partenza. Infatti la psicoanalisi è un’offerta a chi nella Cittadinanza la domandi, non avendo alcuna aspirazione pratica e logica a subordinare l’offerta in cui consiste a un’istanza superiore (politica, scientifica, teologica). Neppure a Dio: non per ateismo né per mancato rispetto, ma perché allo psicoanalista – come peraltro a chiunque – è facile riconoscere che il Dio di Abramo Isacco Giacobbe non vuole affatto subordinare a sé l’anima o psicologia, ossia funzionare come istanza superiore: e ciò semplicemente perché Egli – con la maiuscola che il nostro rispetto volentieri gli imputa – si rivolge liberamente al libero amore d’anima nel biblico “cuore” di questa (un cuore peraltro molto intellettuale). Egli non ha una superiore Psicologia da imporre all’anima: perché riconosce che la competenza psicologica è l’anima stessa. Dio dunque realizza la libertà di psicologia. Possiamo dunque dire che abbiamo la sua... Alleanza.

<sup>2</sup> “*Es ist ein Kulturarbeit, etwa wie die Trockenlegung der Zuidersee*”, GW XV, 86 (*Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1932, XXXI*), OSF XI, 190 (Introduzione alla psicoanalisi. Nuova serie di lezioni, 31).

A proposito della *vexata quaestio* della distinguibilità tra *Kultur* e *Zivilisation*, la discussione dovrebbe venire riaperta. Quanto a Freud non è certo che, avendo egli assunto la parola *Kultur*, abbia accettato la distinzione.

Freud ha scritto questa frase, in chiusura della lezione, appena dopo quell’altra celeberrima: “*Wo es war, soll ich werden*”, che traduco: “L’io deve diventare all’altezza della sua legge di moto (“es”, “pulsione”) cioè avere psicologia”.

le, politica scientifica o di altra natura. Ciò perché tale parola designa la persona nei suoi moti moventi pensieri rapporti fini beni interessi affetti.

Non potrà che dipendere dalla libertà individuale, in quanto costituzionalmente assicurata, la scelta del partner, e eventualmente della dottrina, con cui trattare, anche come cura individuale, la Psicologia come sua proprietà personale inalienabile. Psiche e psicologia coincidono.

L'eventuale esercizio illegale di tale libertà è soggetto alle norme del diritto vigente.<sup>3</sup>

Si tratta della libertà come libertà di psicologia, anzi della libertà come psicologia, del concetto «psicologia» come identico al concetto «libertà», e ambedue a quello di facoltà o capacità o competenza individuale. Non si tratta di «psicologia delle facoltà», ma di psicologia come facoltà. «Psicologia», se è, è individuale competenza e, come tale, libertà, oppure non è.

O meglio: oppure è psicopatologia, cioè deviazione dalla e riduzione della competenza come psicologia. Ma anche in questo caso, è competenza-libertà individuale la scelta del partner con cui avere cura della propria psicopatologia per riabilitare la propria facoltà.

Se la parola «rivoluzione»<sup>4</sup> valesse ancora qualcosa, diremmo che è questa l'unica rivoluzione che resti: far passare la parola «psicologia» dal regime, non diciamo della necessità bensì del comando o della compulsione, al regime della libertà ossia della competenza psicologica.

Ma più che una rivoluzione, questo compito è una riconquista, modesta

---

<sup>3</sup> È un semplice dato d'osservazione che la psicoanalisi (cioè Freud, con almeno un certo numero di seguaci le cui fila sono oggi assottigliatissime) ha dato il primo buon esempio di un tale Principio costituzionale, per il fatto di essere stata implicitamente proposta in seno a esso. Infatti essa si propone come *offerta* (di una Psicologia con la sua pratica) a una *domanda* individuale, senza sua sussunzione in un'istanza superiore. Vedremo nel corso e al termine di questo pamphlet che l'istanza superiore coincide con una cultura politica e una psicologia del comando, *versus* scienza e libertà di psicologia (Freud aveva iniziato a individuare tale istanza superiore come cultura e psicologia sotto il nome di "superio"). Non si sottolinea mai abbastanza il carattere di rapporto bilaterale di questo caso singolare di rapporto domanda/offerta (non soffermiamoci ora sull'evidente distinzione concettuale tra patto e contratto che questo rapporto implica). Se è libera la domanda, non lo è di meno l'offerta. Come è palese nel fatto che l'analista sceglie i suoi clienti, e ciò proprio per la natura della sua tecnica: egli deve individuare nel candidato la presenza di requisiti che lo mostrino disponibile al trattamento, e questo a suo insindacabile giudizio (di "analizzabilità").

Approfittiamo dell'occasione per un pizzico di comicità. Immaginiamo che il Papa ordini ai sacerdoti, o un Abate ai monaci, di fare la psicoanalisi. Lo psicoanalista quand'anche fosse disposto a compiacere Papa e Abate – sappiamo che di solito non è così – si troverebbe obbligato anche di fronte a preti e monaci obbedientissimi – e sappiamo che non è sempre così – a rifiutarne almeno una parte, per il fatto di non rintracciare se non in alcuni casi la suddetta condizione di analizzabilità, o domanda.

<sup>4</sup> Rammento l'ironia di Lacan quando faceva osservare che in fisica "rivoluzione" significa fare un giro per tornare al punto di partenza.

semplicemente perché personale, come riscatto o «redenzione» del proprio, di quanto esiste di più personale, e che è precisamente designato dalla parola «psicologia».

Riscatto dalla servitù cui questa è stata consegnata in diversi modi nel nostro secolo, e in particolare dalla sua consegna a un programma di essa come pretesa scienza della natura, e che proprio per questo – trattandosi di un'istanza sopraindividuale – è un programma di servitù a partire dalla sottrazione della competenza individuale in ciò che di più e propriamente personale esiste.<sup>5</sup> Oggi «La» Psicologia – monismo e monopolio – è un furto: non «le» psicologie – nel loro pluralismo irriducibile –, quando esse si offrano liberamente in un rapporto domanda e offerta, nelle loro verità e nei loro errori. Come si è potuto non accorgersi che «scienza» – quando ciò significa fisica e biologia – è un trattamento degli enti che comporta il prescindere dal loro pensiero, e ciò perché gli enti che ne sono trattati sono connotati dal non avere pensiero? (salvo poi, dopo averne prescisso, annetterglielo d'autorità come fa il cognitivismo). In altri termini: «psicologia scientifica» vuole dire psicologia senza psicologia. Il che i primi comportamentisti avevano compreso assai bene.

Non si tratta di discutere ancora se la Psicologia novecentesca sia scienza, ossia se sia riuscita nel suo programma, bensì di osservare la gravità proprio di un tale programma: in quanto programma di comando, non di scienza, cui piegare la natura della scienza stessa. Basti osservare la gravità di ossimori come: amare scientificamente, educare scientificamente,<sup>6</sup> governare scientificamente, curare scientificamente (solo alla Medicina quest'ultima azione è concessa, e in via di depenalizzazione dell'atto medi-

---

<sup>5</sup> Non può mancare, come parte per il tutto, la segnalazione di una certa operazione linguistica avvenuta nel corso della psicologia “scientifica” novecentesca: tutto è stato fatto per censurare a livello di lingua la possibilità stessa di ogni altro nonché personale pensiero. Lo si vede a livello di decisionismo lessicale militato: stress *versus* angoscia (che è anche contro la distinzione d'esperienza tra paura e angoscia), aggressività *versus* odio, depressione *versus* melanconia, interazione *versus* rapporto. L'imperativo è: fisicalizzare o biologizzare la lingua. Il razzismo biologico ottocentesco aveva ancora i calzoni corti.

<sup>6</sup> Un esempio facile e già familiare a molti. Che cosa ne sarebbe di un bambino che nella sua educazione alimentare sia quotidianamente sottomesso a leggi esclusivamente pediatrico-dietetiche? (e così per ogni altro aspetto della sua educazione). In questo esempio è facile osservare che le leggi scientifiche (biologico-mediche) sono state deviate dalla loro natura – le leggi scientifiche non sono comandi – e trasformate in comandi per la vita individuale. Ecco un caso di delitto non ancora individuato dalla cultura morale, né giuridica.

co).<sup>7</sup> C'è tradimento della scienza, oltre che del singolo nonché della comunità politica: infatti la forma predittiva (almeno largamente) delle leggi scientifiche non è in nessun modo imperativa, ossia scienza non è comando, mentre i suddetti verbi attivi e transitivi (amare, educare, governare, curare) se subordinati alla scienza (fisica, biologia)<sup>8</sup> nonché corrompersi corrompono questa in comando. Una civiltà giuridica non può volere una tale corruzione della scienza, oltre che di sé stessa.

Più sbrigativamente, comportamentismo e cognitivismo iniziano à la *Guillotín*, decapitando subito la *forma* predittiva e non imperativa della legge scientifica, e sostituendola con comandi o leggi di *forma imperativa*.<sup>9</sup> A iniziare dal comando era stato il comportamentismo, che aveva fatto terra bruciata del pensiero: su questa terra bruciata e di nessuno – né habitat né abitante –, il cognitivismo gli ha dato il cambio introducendo il pensiero sì ma del comando, la *mind* di un'autentica ironica anzi sarcastica *meta-noia*. Comprensibile l'entusiasmo cognitivista per il computer: che infatti è comandi. *Poi*, l'esperimento «scientifico» potrebbe anche venire asservito a testare la predicibilità dell'efficacia del comando. Perché si possa qui parlare di scienza bisognerebbe prima elaborare una scienza del comando o della coazione – inclusiva della psicopatologia –, per poi inquadrarvi premesse

---

<sup>7</sup> Abbiamo qui fatto un'osservazione tanto ovvia quanto culturalmente trascurata e, per quanto ci consata, mai fatta. È noto che il diritto penale sanziona l'omicidio, le lesioni personali, la detenzione di persone, e che quando tutto ciò non è sanzionato è per via di depenalizzazione (atti militari, atti polizieschi, legittima difesa, e con definite limitazioni anche in questi casi). L'atto medico o chirurgico – somministrazione di antibiotici, chemioterapici, chirurgia, terapia radiante – produce di regola lesioni di varia entità secondo un rapporto beneficio-lesione scientificamente finalizzato e controllato che è non solo culturalmente accettato, nonché moralmente accettabile, ma anche giuridicamente autorizzato per tacita depenalizzazione della quota lesiva dell'atto medico.

<sup>8</sup> L'idea comune, nonché della filosofia della scienza, di "Scienza" rimane pericolosamente limitata finché tale nome non designerà, con pari dignità, il sapere su ogni specie o classe di legami o nessi: si tratta di promuovere a pari rango di scienza la scienza dei legami di comando (tra i quali quelli compulsivi della psicopatologia) nella loro radicale distinzione dai legami normativi (rammentiamo appena la lezione di H. Kelsen in proposito). Sappiamo che massimo nei nostri anni è divenuto lo sforzo di negare autonomia (rispetto alle leggi fisiche e biologiche) alle leggi della compulsione nella psicopatologia. Nella psicoanalisi (almeno quando questa parola significhi "freudiana") si accetta un nuovo cliente a condizione del suo riconoscere che nei suoi sintomi, nei suoi pensieri, nelle sue azioni, è soggetto a compulsioni o comandi. A questa estensione del concetto di "Scienza" è dedicato il Corso di questo anno dello Studium Cartello (si veda la nota successiva).

<sup>9</sup> Il Corso del presente anno (1998-99) dello Studium Cartello è intitolato: *Scienza. I quattro legami sociali: predire, predicare, comandare, imputare* (presso l'Università Statale di Milano). In esso si mette in guardia verso quelle nuove discipline del comando che si camuffano sotto le bandiere della scienza: lo stato di salute della scienza soffre da tempo di questo equivoco.

e risultati di queste due discipline militari anche per i civili, utili a fare la scienza di fino a che punto si può ottenere da un organismo l'obbedienza senza consenso. Il programma non è di sapere ma di potere.

Clericalismo secolare *versus* laicità. Scienze cognitive: Scienza/Filosofia/Psicologia/Antropologia/Ontologia/Sociologia/Politica/Teologia militari. Le possiamo pensare come una satira malevola del gesuitismo per il fatto di fare il verso al suo «*perinde ac cadaver*». Secolarizzazione a oltranza. Cadavere, infatti, è il corpo in comportamentismo e cognitivismo: puro supporto indifferente per le rispettive operazioni, comportamentali quanto mentali. Si tratta di una soluzione alquanto sbrigativa per il tradizionale «problema» (ma perché?, e per chi?) mente-corpo o mente-cervello: il corpo è un cadavere, ma la mente stessa non lo è di meno in quanto simulazione della sua vita in forma di comandi. Il modello è *zombie*, la soluzione è schizofrenico-catatonica (è abolita l'iniziativa), la teoria è docetista.<sup>10</sup> L'uomo è come il celebre coltello senza manico e senza lama: la ghigliottina – non l'onesto rasoio di Occam – ha reciprocamente diviso mente e corpo abolendoli ambedue, decapitazione e decorporazione. Proprio quei due che nel normale non si presentano mai sotto il «problema» del loro rapporto: ci vuole patologia perché il «problema» si costituisca come tale.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sorprende la novecentesca insensibilità dei cristiani per il nuovo docetismo. È il caso della Psicologia novecentesca, in cui il corpo è un pretesto per operazioni superiori o di comando (la tradizionale dottrina dell'anima come forma del corpo non poneva l'anima come comando, né come comandata). La differenza dal vecchio docetismo è che quello verteva su Cristo, mentre questo verte direttamente sull'uomo, lasciando Cristo a una tipologia della credenza, e docetizzandolo senza parere. In generale, nella Cultura di oggi è difficile rintracciare forme culturali non docetiste e gnostiche.

<sup>11</sup> Non dedichiamo troppo posto in queste pagine alla discussione sulla dignità scientifica del problema, e alla sua esistenza come «problema». Rammentiamo che affinché una questione, e anche un problema, sia scientificamente posto bisogna che sia scientificamente articolato, e non è del tutto certo che una tale articolazione sia stata proposta. Senza questa il «problema» del nesso resta di natura non diversa da quello del nesso tra mente e costellazioni celesti: certo, l'astrologia è un diritto del cittadino come altri suoi *menu plaisirs*, ma la distinzione tra astronomia e astrologia ci sembra rimanere ancora abbastanza solida. Dunque non astrologizziamo mente/cervello. La proporzione «cognitiva» mente : cervello = software : hardware, è un caso di astrologia positiva, neotipica anziché archetipica, la cui positività ha la natura del comando non della scienza.

Circa la parola «problema», semplicemente osserviamo che gli uomini quando non soffrono di precise psicopatologie partono dall'aver mente/cervello non come problema bensì come soluzione: essi con-vivono bene senza con-patire. O anche, con una parola abbastanza desueta: l'uomo è un ente pacificamente psico-somatico, salvo disturbo. Il principale difetto dell'ancor rozza parola «psicosomatica» non è la sua rozzezza, bensì l'essere stata coniata in contesto psicopatologico: mentre è l'uomo normale a essere psicosomatico, mentre l'uomo patologico è psico-schizosomatico. Ma ai filosofi di queste cose non piace occuparsi di dati tanto positivi.

Comportamentismo e cognitivismo ci interessano perché interpretano al meglio il programma del «La» Psicologia «scientifica» novecentesca tanto nel suo totalitarismo – avocazione della Psicologia a un'istanza olistica gerarchicamente superiore – quanto nel suo tradimento imperativista della scienza, e proprio per il loro programma di comando *versus* diritto.

Del resto, che le cose stessero così – che «Psicologia scientifica» significa psicologia senza psicologia ossia competenza individuale – il comportamentismo lo ha subito visto, fino al meritato sarcasmo verso gli illusi<sup>12</sup> (e l'introspezionismo gli ha fornito un eccellente casellario di comodo per classificare, come è impossibile fare, la psicoanalisi dalla stessa parte), ossia che la condizione della psicologia «scientifica» era l'inesistenza, almeno metodologica, della psicologia in quanto individuale ossia come competenza psicologica del singolo. Abbiamo già osservato che decenni dopo il cognitivismo ne ha raccolto il testimone, e proprio per il fatto di occuparsi del pensiero (dove la parola «cognitivo») non in quanto esistente, bensì in quanto è il cognitivismo stesso che provvede a procurarlo fornendone i «modelli» (che sono solo varianti progredite del comando comportamentista). Se parlassero di «anima» sarebbe lo stesso: infatti, anche se l'anima non esiste o non è conoscibile, niente impedisce che ne vengano procurati modelli, e senza più perdere tempo intorno al noumeno kantiano. In definitiva: c'è stato progresso solo in quanto *escalation* novecentesca del verdetto di inesistenza, o comunque se non peggio di irrilevanza anzitutto giuridica, di qualsivoglia competenza psicologica cioè individuale.

Tuttavia, nel loro pensiero inaugurale comportamentismo e cognitivismo (o i loro successori già attuali o futuri) sono nostri benché equivoci alleati. Infatti, essi hanno mostrato di ben sapere che i nostri organismi umani non hanno leggi preformate, «innate» – Watson è stato chiarissimo: almeno nell'uomo l'«istinto» non esiste, e aveva ragione –, cioè che la «psi-

---

<sup>12</sup> Tra i quali veniva classificato Pavlov: «Tu sarai anche un genio e avranno anche fatto bene a conferirti il Nobel, ma sei anche un illuso – gli obiettavano – se credi, con i tuoi riflessi condizionati, di avere progredito nella conoscenza del sistema nervoso del cane: tu hai soltanto progredito nella conoscenza del tuo potere sul cane per mezzo delle tue operazioni che sono comandi». L'interessante è che avevano ragione.



che” non *ha* leggi<sup>13</sup> (di moto, di che altro?) già date, bensì che la “psiche” (vetusta parola) è leggi, cioè “psiche” è uno dei possibili nomi per le leggi di moto dei corpi in quanto queste sono state *poste* da qualcuno, non dalla natura fisica o biologica. Si leggano le varie professioni di agnosticismo biologico dei comportamentisti e dei cognitivisti.

Ma nel porre in essere tali leggi i “qualcuni” sono assai diversi e in concorrenza se non conflitto tra loro. Da un lato (rinunciamo a sforzi di classificazione) sta quella congerie di tutto e contrario di tutto che fa la gioia di tanti sociologi dello *habitat* umano (Lévi-Strauss compreso con la sua gabbia Natura/Cultura in cui la competenza è prigioniera): i due gruppi sovramenzionati le appartengono militantemente nella loro liquidazione del pensiero come competenza individuale; dall’altro sta il soggetto individuale dell’abitare in quanto l’oste che non permette mai a nessuno di fare i conti senza di lui, anche a costo di farli molto male anche verso sé stesso (psicopatologia). Anche il soggetto è legislatore, ecco il “pensiero”: elaborazione individuale di leggi di moto del corpo.<sup>14</sup> I “qualcuni” sono tanto orientati diversamente con nettezza fino alla contrapposizione,<sup>15</sup> che neppure esiste la possibilità linguistica di dire “La” Psicologia, tanto meno quando “La” psicologia sostituisce forme-di-legge imperative alle forme-di-legge della scienza fisica e biologica:<sup>16</sup> esistono solo Psicologie. E non è la medesima cosa che dire *tot capita tot sententiae*: infatti le psicologie possibili – cioè le possibili leggi di moto dei corpi – sono in numero limitato, e tra queste visono le psicopatologie.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Noi osserviamo che non esistono leggi del pensiero (eccetto che nella psicopatologia che è un caso di servitù come obbedienza a comandi: è il concetto di “compulsione” o “coazione”), bensì che “pensiero” è il nome di un’attività di elaborazione e posizione (come in “diritto *positivo*”) di leggi. “Psicologia” significa – nel bene o nel male – legislazione, non scoperta di leggi (che ingenuità!).

<sup>14</sup> Lo dicono, su strade contrapposte, Kant e Freud. Il rispetto per l’uomo di Freud si vede nel suo riconoscere l’attività legislativa del soggetto anche nella psicopatogenesi.

<sup>15</sup> Il caso della psicoanalisi è un caso di una psicologia concorrente su piazza, proprio come l’altra o le altre psicologie. Tutto è stato fatto per toglierla dalla piazza della concorrenza, e per fare della “Psicologia” un regime di monopolio. Potremmo dire che in queste pagine stiamo semplicemente appellandoci alla legislazione antitrust. Nella psicoanalisi, diversamente da altre psicologie, c’è lavoro legislativo, quanto alle leggi di moto del soggetto, nella con-comitanza o col-laborazione tra un Soggetto e un Altro soggetto, cliente e analista.

<sup>16</sup> Un uomo le cui leggi di moto, e di comportamento, fossero sostituite con leggi delle scienze naturali – trasformate così in imperativi – sarebbe uno psicotico, come l’indimenticabile Dottor Stranamore, ossia una psicologia senza psiche o realtà psichica.

<sup>17</sup> L’idea che la Psicologia sarebbe ricerca per la scoperta dei “meccanismi” psichici è un’ingenuità sempre più imperdonabile, nonché irrisa con maligna correttezza da comportamentismo prima cognitivismo poi. Non esistono psichici “meccanismi” – ancora virgolette – se non ac-

Abbiamo qui occasione per spezzare una lancia a favore dell'inflazionata parola "democrazia", di cui si può ben dire che ai giorni nostri pigola sempre più piano. Incrementandone il significato con un'esplicitazione. Essa significa anche se non, ormai, anzitutto, libertà di psicologia. E lo significa in partenza, se solo rammentiamo ciò che già sappiamo ossia almeno questo: "democrazia" comporta che chiunque, del tutto indipendentemente da censo, istruzione e qualsivoglia altro test discriminante, può diventare nientemeno che legislatore e governante cioè competente nel compiere atti che riguardano tutti e ciascuno – atti sempre e comunque di rilevanza psicologica –, e che per questo basta che venga eletto cioè scelto. L'essenza della democrazia comporta la libertà di psicologia, se addirittura non vi si fonda. Ma è proprio per questa verità che essa pigola eccetera. Illibertà di psicologia e crisi della democrazia coincidono.

Tra breve esamineremo<sup>18</sup> – ma solo come un primo esempio di allontanamento dalla e opposizione alla libertà di psicologia – una "legge" abbastanza celebre non solo in Italia, quella che istituisce un Elenco degli "Psicoterapeuti" (le virgolette saranno poi motivate), come legge surrettiziamente incastonata in un'altra, quella che istituisce l'Albo degli Psicologi. Non esitiamo a qualificarla legge-truffa aggravata, peggiore di quella celebre che l'ha storicamente preceduta. La perfidia politica di una tale "legge" risiede nel fatto che la sua struttura *logica* – che la include e precede – comporterebbe il suo prolungarsi in un Albo dei cittadini psicologicamente autorizzati a candidarsi all'iter politico così come oggi vuole l'Albo professionale dei soggetti psicologicamente autorizzati all'iter "psicoterapeutico"; non solo, ma anche l'Albo di chi è psicologicamente autorizzato all'iter di genitore, insegnante e così via, dato che tutti questi compiono atti psicolo-

---

quisiti, e ne abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, in noi stessi e negli altri, nella vasta messe delle compulsioni psicopatologiche cioè meccanismi – ora senza virgolette – non fisici né biologici. In generale il meccanismo psichico, o meglio automatismo, non è psicologia ma psicopatologia. Dunque, che "La" Scienza psicologica – che non esiste: si scrive "leggi" ma si legge "comandi" – sia Teoria psicopatologica? Noi diciamo di sì, ma questo cambia tutto.

<sup>18</sup> Lo faremo entro l'attività giudicante di questi Quaderni come un'espressione del "Tribunale Freud" promosso dallo *Studium Cartello*. "Freud" o "Psicoanalisi" non significa un punto di vista, *Weltanschauung*: non abbiamo altro punto di vista che quello di un pensiero libero dall'inibizione intellettuale, che Freud diceva essere "il punto di vista, *Weltanschauung*, della scienza", per definire poi la psicoanalisi "scienza senza presupposti" (*voraussetzungslose Wissenschaft*). Nello *Studium Cartello* chiamiamo "pensiero di natura" un tale pensiero libero, laico, scientifico: e diamo il nome "psicologia" a un tale pensiero.

gicamente rilevanti su altri soggetti, che per di più sono dei minori.

Parlando di democrazia palesiamo per ciò stesso che non si tratta di combattere alcuna battaglia corporativa: si sta trattando dell'interesse di tutti, perché è di tutti l'interesse a non soggiacere a un principio di esautorazione universale.

La modernità più o meno tarda ha combattuto tutte le battaglie per le libertà-di: di espressione, di associazione, di manifestazione eccetera, ma simultaneamente ha lavorato contro la libertà di psicologia. In particolare, ha separato libertà di coscienza e pensiero, da un lato, dalla libertà di psicologia dall'altro: questa, la modernità non ha né voluto né potuto formularla né riconoscerla identica alla libertà di pensiero (che include la libertà di errore);<sup>19</sup> così come ha separato *psiche* e *psicologia*, lasciando alla prima la sola libertà di un'interiorità inefficace nell'opinabilità della sua esistenza (oppure, più recentemente, nella simulabilità della sua esistenza), se non di lunaticità irrilevante, e tentando di riservare la seconda, separata *ad hoc* dalla prima, per il dominio riservato di una disciplina e di una categoria di specialisti senza definita né definibile professione.<sup>20</sup> Non esiste "psiche" che già e da subito, fin dal bambino, come psicologia, come *cogito* attivo – già nel suo primo momento recettivo – cioè come orientamento sapiente.<sup>21</sup> L'educazione dovrebbe essere la cultura di questa competenza incipiente.

"Psicologia" è come "Filosofia":<sup>22</sup> non ce n'è una sola, il che è peraltro un

---

<sup>19</sup> Allorchè in psicologia, o psichiatria, si parla di "prevenzione", converrebbe passare allo stato di veglia: tira aria di campi (non di grano), recinzioni, segregazioni, reticolati. Noi siamo per la parabola della zizzania: la zizzania psichica al mondo esiste anzi abbonda, ma non si tratta di strapparla (lo strappatore sarà zizzania lui stesso) bensì di saperla riconoscere – giudizio come conoscenza – cioè di sapere distinguere grano e zizzania. L'intolleranza è coeva della confusione, della caduta del giudizio che le distingue. Nella storia dell'Europa cristiana l'intolleranza è iniziata quando il giudizio "grano" ha cominciato a appannarsi. *Exemplum*: Cristo è stato un forte polemistà privo di intolleranza.

<sup>20</sup> Segnaliamo, nel quadro della tarda modernità, la singolare scissione spirituale manifestatasi nell'ambito del cattolicesimo a questo proposito. È noto che il cattolicesimo si è battuto e si batte per la *libertà di educazione*: ebbene, questo medesimo cattolicesimo ha finora trascurato il fatto che la *libertà di psicologia* è il medesimo concetto con altre parole; e si è appiattito su ciò che più avanti chiameremo il punto di illiberalismo del liberalismo, cioè l'idea di Psicologia come una "scienza" della psiche che impone il suo presupposto ossia la distinzione tra psiche e psicologia (Dio non ha mai avvocato a sé la psicologia: ha vocato la psiche, e con ciò ha fatto psicologia).

<sup>21</sup> Per parlare dottamente: l'*intellectus ipse* è già del bambino.

<sup>22</sup> La natura intrinsecamente pluralistica di tutto ciò che può fregiarsi come "Psicologia" è tale – salvo il caso di uno Stato che imponga una Teoria, eventualmente con il pretesto dell'unicità del "Metodo", che è pure una Teoria –, che per le Facoltà di Psicologia vale ciò che vale per le Facoltà di Filosofia: in cui un Docente non è neppure tenuto a condividere un unico concetto di "Filosofia".

dato d'osservazione che non richiede dimostrazione. E qualsiasi "coscienza democratica" si opporrebbe come a una violenza inaccettabile all'idea che il pubblico Potere imponga l'unicità di Filosofia – "La" filosofia – fino all'Albo dei Filosofi autorizzati.<sup>23</sup>

Anticipiamo appena ciò che diremo: quando "Psicologia" non significa libertà di psicologia, essa non significa altro che l'incostituzionalità aggravata di cui parleremo.

Finiamo con l'ironica critica del liberale Freud al liberalismo, peraltro enunciata in opere diverse: egli è pensatore nonché critico della modernità, non di una Civiltà anteriore oppure senza tempo.

Appena rifugiato in Inghilterra dall'Austria annessa dal Nazismo, Freud ringraziò doverosamente e, crediamo, sinceramente, l'ospitale Inghilterra come patria della libertà, in cui egli era finalmente

*"libero di parlare e scrivere",*

ma senza per questo concedere l'inconcedibile, e allora concluse:

*"quasi dicevo: pensare".<sup>24</sup>*

Il dito è qui posto su ciò che non possiamo che chiamare il punto di il-liberalismo del liberalismo, cioè quel punto in cui non è esistito muro di Berlino, divisione del mondo in blocchi, né muraglia cinese antica o più recente. È il programma stesso di "La" Psicologia come Scienza con il suo

<sup>23</sup> Non ne discende nulla da ridire sull'esistenza di Docenti universitari di Psicologia: la libertà di psicologia, come libertà di insegnamento di una Psicologia, vale anche per loro, proprio come per i docenti universitari di Filosofia. Analoga considerazione per gli Psicologi, che nella loro grande maggioranza, anche come "Psicoterapeuti", sono i primi danneggiati da una simile "legge": truppa.

Circa il rispetto per la Filosofia dei Licei e delle Facoltà di Filosofia del passato ancora recente. L'insieme di ciò che andiamo esaminando è l'elaborazione d'insieme di una *Nouvelle Philosophie*.

<sup>24</sup> Sigmund Freud, *L'uomo Mosè e la religione monoteistica*, OSF 11, 381; GW XVI, 159 ("ich wieder reden und schreiben – bald hätte ich gesagt; denken darf").

È quasi superfluo rammentare che in queste pagine sono sviluppate le idee di Freud in: *La questione dell'analisi laica, (Die Frage der Laienanalyse)*, OSF 10, 345-423, GW XIV, 207-296. Allo sviluppo di tali idee in termini di dottrina del diritto era dedicato il libro: A. Ballabio, G.B.Contri, M.D.Contri, *La questione laica. Ragione legislatrice freudiana e ordini civili*, Sic-Sipiel, Milano 1991.

logicamente necessario esito in una Disciplina del comando.

È toccato al liberale William James di formulare questa contraddizione, che investe di sé Civiltà e Scienza.

“Psicologia” significa, almeno, pluralismo: dite la vostra psicologia, avrete detto la Civiltà che volete.<sup>25</sup>

Sono trascorsi i decenni, e oggi siamo in anni in cui il solo atto verbale del dire monisticamente “La” Psicologia è un atto di intolleranza.

Che parte dalla distinzione tra libertà astratta e libertà di psicologia, tra libertà e psicologia, e tra psiche e psicologia

Vero è che constatiamo che esse non coincidono *già*:<sup>26</sup> non si può già dire “è fatta”. Ma questa non coincidenza non è un dato naturale di un’evoluzione in corso bensì è una scissione successiva dell’uomo, e per dirla tutta è una patologia. Quando uno Psicologo pratica questa distinzione, è nella patologia anche lui, su uno dei due versanti della scissione.<sup>27</sup>

Ma ciò che diciamo non è contro gli Psicologi, o i docenti di Psicologia: facciamo loro osservare l’irriducibile e desiderabile pluralismo in cui versano, loro come tutti, e da cui potrebbero soltanto trarre beneficio, come tutti. Potremmo dire di più: è con e per gli psicologi.

È a livello di come raggiungere il “già” dell’identità di psiche e psicolo-

<sup>25</sup> È ciò che succede nella pratica della psicoanalisi, in cui ognuno che vi si impegna elabora psicologia, nella *partnership* con un collaboratore di suo gradimento, in una elaborazione che è anche una discussione tra le opposte psicologie o culture che confliggono in lui.

<sup>26</sup> Questa non è una concessione all’idea, da psicologia dell’età evolutiva, di uno stadio psichico anteriore immaturo o selvaggio, un non ancora rispetto al già. La “psiche” è da sempre competenza, nel bambino sano così come nella psicopatologia: la psicopatologia è *una* psicologia, allo stesso modo che un atto antiggiuridico non è né selvaggio né pregiuridico bensì è pienamente giuridico, perché è la norma a fare il delitto così come, paolinamente, è la legge a fare il peccato.

<sup>27</sup> È in questo che si distingue lo psicoanalista (se lo è, cioè se è freudiano): la psicoanalisi non mette sul divano la psiche e sulla poltrona uno speciale psicologo detto psicoanalista, bensì consiste nel porre due competenze in tali due posizioni fisiche, non gerarchicamente né scientificamente distinte.

Precisazione sulle posizioni fisiche: per mezzo di esse si instaura un rapporto – linguaorecchio – laddove non c’è rapporto allorché prevale l’a-tu-per-tu del vista-a-vista (ipnosi, innamoramento).

La psicoanalisi è nata quando Freud ha riconosciuto la competenza anche nella psicopatologia (esempio: la rimozione e il rinnegamento sono competenze dell’io, quantunque esercitate a danno di questo, nonché di altri). La psicopatologia si regge nell’esatta misura in cui il malato continua a sostenerla investendo le proprie risorse nelle soluzioni errate in cui essa consiste. La guarigione psicoanalitica è riconoscimento e valorizzazione della competenza anche nella patologia, fino a poterla reinvestire secondo nuove soluzioni.

gia, che si afferma l'opposizione freudiana ai prometeismi<sup>28</sup> psicologici del '900 (comunismo, fascismo, nazismo, ma senza dimenticare il prometeismo di cultura già precedente e almeno ottocentesco), che in definitiva sono stati delle avanguardie psicologiche a guida delle masse. "La" psicologia come distintivo di un gruppo a scapito della competenza di tutti, altro non è che l'illiberale versione liberale dell'avanguardia psicologica per la guida psicologica delle masse.<sup>29</sup>

È la libertà di psicologia il principale lascito freudiano, anche nella tecnica.

---

<sup>28</sup> Nei decenni tra le due guerre del prometeismo mondiale in tutti gli schieramenti, Freud fu l'unico a criticare il prometeismo in quanto tale a partire dal mito di Prometeo, poi di Ercole in quanto quello che ha portato a termine l'inganno o truffa del primo ("truffa" è parola di Freud). In: *L'acquisizione del fuoco (Zur Gewinnung des Feuers)*, OSF 11, 101-108, GW XVI, 3-9.

<sup>29</sup> Questo lessico è comunista ("avanguardia"). Diversamente dal Comunismo, che quanto all'identità di psiche e psicologia, cioè alla libertà di psicologia, prometteva un "è fatta" al futuro (a tempi prima brevi, poi medi e infine sempre più lunghi), il Nazionalsocialismo asseriva come incolmabile in partenza la distinzione tra psicologia e psiche, tra capi che sanno e possono, e masse che non sanno e non possono, cioè che l'"è fatta" non sarebbe venuto né domani né mai: il suo modello di società era quello di una società pedagogica secondo la coppia educatori/educati identica alla coppia psicologi/psicologizzati (è questa la vera "psicologizzazione"). È il nocciolo del discorso di Hitler nella grande adunata di massa del 1934 a Norimberga, ed è il nocciolo del Nazismo stesso, anteriormente alla guerra di conquista e al genocidio. È noto che la prima organizzazione degli "Psicoterapeuti" è stata concepita e praticata proprio dal Nazismo (si veda Geoffrey Cocks, *Psicoterapia nel Terzo Reich*, Bollati Boringhieri, Torino 1988). Si documenta in queste brevi righe come la libertà, o illibertà, di psicologia sia già stata il tema e problema del nostro secolo (e degli altri?: noi rispondiamo di sì).

Tra modello pedagogico e modello militare della società il passo è breve – salvo che sia identità *d'emblème* –, come è stato nel caso del modello sociale nazionalsocialista. L'Utopia è un tale modello, e di essa la Psicologia come specializzazione di alcuni *versus* competenza di tutti è momento essenziale. Ma come poi osserveremo, si tratta di una nuova specie di specializzazione, da cui è sconfitta anche la specializzazione, o professione, novecentesca, in cui è pur sempre al singolo che è riconosciuta la competenza di scegliersi il professionista che gli conviene.

## Anticipazione

Svolgiamo ora la discussione sulla libertà di psicologia applicandoci per questa volta all'esame del caso, davvero "molto italiano", della "legge" suaccennata. Rammentiamo che era già accaduto che l'Italia fosse culla o laboratorio d'avanguardia di prospettive di Civiltà diverse, talora non rallegranti.

Lo faremo:

1° sostenendo che in una tale "legge" è assente la norma giuridica per mancanza di fattispecie: la chiameremo norma vuota, o norma fantasma, o norma in bianco assoluta; che essa introduce due nuovi principi – di equivocità e di ignoranza – che avversano la Costituzione (Art. 13, Art. 33) in quanto sono degli antiprincipi; e che la sua incostituzionalità non è semplice bensì aggravata perché non vi si tratta della sola inosservanza di prescrizioni costituzionali, introducendo essa il regime di segretezza (non pubblicità, non trasparenza) a ogni livello della vita associata;

2° mostrando che non è discutibile né negoziabile l'asserzione che la psicoanalisi non è psicoterapia: non lo è semplicemente perché non lo è, per origine dottrina tecnica (almeno finché "psicoanalisi" significhi almeno la sua fonte freudiana). Freud ha fondato la psicoanalisi proprio per avere abbandonato la (psico)terapia cioè l'azione diretta e specifica, quella del mezzo sulla patologia: è semplicemente osservabile che non c'è corrispondenza né omologia alcuna tra mezzo (tecnica psicoanalitica) e patologia da curare, mentre una tale corrispondenza e omologia è ciò che dà al concetto di "terapia" il minimo della sua dignità scientifica, e linguistica. Così che su questo punto non si tratta di attendere il pronunciamento di qualsivoglia altro Potere;

3° dando qualche suggerimento, a "Psicoterapeuti" e Psicoanalisti, in caso di imputazione per il consueto pregiudizio di "esercizio abusivo";

4° mostrando che il caso di una tale "legge" è un caso e passo nella direzione di una mutazione di Civiltà, dalla Civiltà del diritto a quella del comando: dal regime giuridico del permesso negativo – quello in cui è giuridicamente permesso cioè ha giuridicità ogni atto giuridicamente non proibito –, al regime imperativo

del permesso positivo in cui sono permesse solo azioni esplicitamente contemplate, nominate, “classificate”,<sup>30</sup> autorizzate, da un nuovo Ordinamento non più giuridico.

I grandi regimi totalitari del nostro secolo avevano già fatto dei passi “avanti” nel senso del regime del comando o del permesso positivo. Una parte della Civiltà odierna, muovendosi nel medesimo senso, ha già iniziato – suppongo inconsapevolmente: che sia un’attenuante? – a trattarli ormai come una Tradizione da recuperare e da cui apprendere. Il vero “revisionismo storico” non è anzitutto quello di certi storici di professione riguardo al passato, bensì questo, pratico, ma molto Teorico, riguardo al futuro.

---

<sup>30</sup> Quale mutazione nel significato stesso della parola “tassonomia”!



1°

## “Psicoterapia” <sup>31</sup>

La non-legge di una norma senza fattispecie, o norma fantasma, o norma in bianco Assoluta di una categoria o predicato (“psicoterapia”) inesistente. I nuovi principi (in)costituzionali: di equivocità e ignoranza uniti nel principio di segretezza con la sua incostituzionalità aggravata.

Ci sembra che sia nei diritti e nelle competenze di ogni cittadino il pronunciarsi sulle leggi della comunità giuridica cui appartiene, e perfino essere partecipe del processo della loro formazione. Ci auguriamo di essere riusciti a farlo con modestia e prudenza.

L’esame cui procederemo, se ha un palese interesse e fine critico, ne ha anche se non anzitutto uno conoscitivo. Senza di che questa “legge” nella sua vistosa patologia giuridica non meriterebbe la stima dello spendervi tempo.

Una patologia che trova corrispondenza nell’inibizione intellettuale, anche con conseguenze di disinformazione elementare, che crea l’unica fonte di una tale legalità: la *credenza* nell’esistenza di questa “legge” per credenza nell’esistenza della fattispecie “psicoterapia”. In tempi non lontani l’umanità si dedicava ancora a credenze più dignitose.

Dal lato conoscitivo questa “legge” – che ha avuto un lungo iter più che ventennale tutt’oggi non terminato – è stata anche un lungo esperimento, cui hanno partecipato consapevolmente o no migliaia tra protagonisti e comparse, che avrebbe potuto e dovuto concludersi con la tranquilla falsificazione dell’ipotesi di partenza: quella della fattibilità, come legge, di una tale “legge” (non siamo dunque nella problematica della legge iniqua, o inutile, o inopportuna). Non essendo stata tratta questa debita conclusione

---

<sup>31</sup> Questa parola è inclusa in virgolette, il che non è, nel capitolo successivo, per la denominazione della psicoanalisi. Il significato della parola “psicoanalisi” è univoco (a partire da Freud), il significato della parola “psicoterapia” non è neppure equivoco: è inesistente.

– norma senza fattispecie, incostituzionalità, e peggio –, ma avendo prevalso una volontà forzosa – *perseverare diabolicum* – a portarla fino in “fondo”, si è finiti in un aggravamento cui allude il suddetto titolo e che tra breve sarà illustrato, la segretezza nel governo monopolistico della vita psichica, o comportamentale, degli individui (potrà poi trattarsi di monopolio di Stato, di monopolio di trust o, come da noi, di una formula mista come trust di Stato).<sup>32</sup>

*1. Una norma senza fattispecie, o norma fantasma, o norma vuota, o norma in bianco assoluta. I nuovi principi di equivocità e di ignoranza contro l'Art.13 della Costituzione, o l'abolizione del principio di habeas corpus.*

L'unica fonte di certezza della spendibilità della parola “Psicoterapia” in questa norma, è l'autocertificazione privata, sia da parte dell'individuo o persona fisica, sia da parte dell'Ente che ne fa uso. Per il resto, il riempimento della norma è puramente grafico e fonetico (la parola “psicoterapia”). E non soltanto nel caso che l'Ente sia una Scuola privata, ma anche e in modo aggravato quando è un Ente pubblico come nel caso di una Scuola di specializzazione dello Stato. In quest'ultimo caso siamo arrivati all'ossimoro giuridico (nonché politico): Scuola *pubblica*/autocertificazione insuperabilmente *privata*.

Per accorgersene è sufficiente stilare l'elenco delle pretese “Psicoterapie”: ne sono state elencate almeno venticinque<sup>33</sup> nella loro flagrante incompo-

---

<sup>32</sup> Segnalo la saggezza politica di Freud allorché invitava a “lasciare le cose come stanno o fare ordine e chiarezza”.

<sup>33</sup> Si veda: Sadi Marhaba, Maria Armezzani, *Gli indirizzi psicoterapici in Italia: confronto e analisi*, Liviana, Padova 1990. Figurano: analisi transazionale, bioenergetica, biofeedback, ipnositerapia, logoterapia, psichiatria, psicoanalisi, psicoanalisi a indirizzo kleiniano, psicoanalisi a indirizzo lacaniano, psicodramma, psicologia analitica (jungiana), psicologia individuale (adleriana), psicologia umanistica, psicosintesi, psicoterapia breve, psicoterapia cognitiva, psicoterapia comportamentale, psicoterapia costruttivista, psicoterapia della famiglia, psicoterapia nei servizi pubblici, psicoterapia rogersiana, psicoterapia sessuale, terapia della gestalt, terapia razionale emotiva, training autogeno. Questa lista sarebbe incrementata dall'esame della successiva lista delle circa sessanta Scuole private oggi “riconosciute”.

Tale eterogeneità è illimitata. Ne adduciamo un esempio recente. Una Associazione degna di esistenza giuridica come ogni altra, denominata *Psiconautica*, ha tenuto un Convegno (Riccione 3-7 ottobre 1996) dal titolo *La scala di Giacobbe* in cui venivano posti in continuità Sciamanesimo, Religioni, Psicoterapie. Ebbene, non solo erano giuridicamente liberi di farlo, ma anche avevano ragione su un punto: la parola “psicoterapia” – tanto nel suo uso genericamente culturale quanto nell'uso che ne è fatto nella dubbia “legge” che discutiamo – non ha alcuna possibilità di ricusarsi ad

nibilità. Al legislatore che ne prenda atto non resta che accertarsi che l'atto della loro forzosa composizione compiuto da una tale legge obbedisce a due principi, quello di equivocità e quello di ignoranza. Che sono degli antiprincipi, in- se non anti-costituzionali. Li vedremo subito, dopo un commento.

Non amiamo ciò che si chiama “approfittarsene”, ma ci concediamo un'eccezione. Se almeno per un salutare momento si abbandonasse, non fosse che per un residuo senso di dignità personale, l'oscura slavatezza con cui ci si esprime nella “legge” – esempio: “la psicoterapia è terapia con mezzi psichici” ossia una tautologia sciocca ottenuta per scomposizione meccanica della parola psico/terapia –, ci si accorgerebbe subito che la sola psicoterapia specialistico-scientifica esistente con largo e motivato consenso è quella terapia con mezzi chimici che si chiama psicofarmaco-terapia. Che, se praticata con la debita modestia medica e senza accanimento è ideologia, è efficace entro limiti abbastanza bene circoscrivibili in base all'esperienza clinica. Ma è proprio la slavatezza verbale a tenere in piedi questo sciagurato castello di carte legali.

Ora i due principi, o antiprincipi:

a. *di equivocità* (della materia regolata dalla legge): il dato è quello dell'estrema difformità, eterogeneità, contraddittorietà, delle cosiddette “psicoterapie” le une rispetto alle altre. In passato è esistito un certo dibattito,<sup>34</sup> e questo era buon segno, poi gli si è messa la sordina.

---

accogliere sotto l'inesistente padiglione categoriale che essa pretenderebbe di designare né lo sciamanesimo né alcuna forma di religione (posto che certuni dei loro rappresentanti lo desiderino). Si verifica ancora che nella sua vuotezza e bianchezza assolute, una tale non-legge è estensibile illimitatamente a ogni pratica umana. Ora, altro è che dei privati, sotto la loro responsabilità, estendano *a piacere* quel padiglione, altro è che una “legge” che si vuole dello Stato lo estenda *a dovere*.

Non diversamente al 1° Congresso del *World Council of Psychotherapy* del 30 giugno-4 luglio 1996 a Vienna, dove lo sciamanesimo fu non solo presente a più riprese, ma anche rappresentato nella seduta iniziale. Ancora una volta: dei privati possono liberamente riunirsi con chi vogliono e con libera opinabilità, ma cambia tutto se a riunirli è una “legge” dello Stato.

Ma andiamo in fondo a tutta questa fantapsicoterapia. Non è improbabile che prima o poi un gruppo di religiosi, cattolici o non solo cattolici, si costituisca per esempio come *Scuola di Psicoterapia Religiosa* (SPR), con corsi, tirocini, ecc., con laureati in medicina o psicologia, con collaborazione non-profit (devoluzione degli onorari a fini di carità). La Commissione ministeriale non potrebbe rifiutarne il riconoscimento, semplicemente in “virtù” della vuotezza assoluta della norma sulla “Psicoterapia”.

<sup>34</sup> Tutt'al più si osservava ancora recentemente l'esistenza di un certo dibattito su ciò che potrebbe mai significare “terapia”, e “guarigione”, in riferimento ai disturbi psicopatologici. Si è visto, in particolare, che questo dibattito è privo di univocità lessicale-concettuale, e anche che certuni, e non ultimi arrivati, professano di negare ogni significato a tali parole fino a sostenere che lo scopo di un trattamento è quello di far imparare a “convivere con la propria patologia” (?). Ciò significa avere rinunciato a ogni idea di “terapia”.

È palese che la categoria o predicato “psicoterapia” non è predicabile per la serie delle “psicoterapie”. Si osserva anche che il concetto stesso di “terapia” varia estremamente nella serie, quando non è assente in questo o quel punto di essa, oppure è sostituito senza complimenti dal concetto di comando. Come si può imporre un’equivalenza legale nella massima equivocità concettuale e difformità pratica? (la risposta è data dal successivo principio di ignoranza). La perdita di certezza sarebbe completa.

La soluzione sembrerebbe quella di riconoscere legislativamente una, o qualcuna, di esse, ma ciò escluderebbe tutte le altre (che peraltro, come osservato, non sono affatto “le altre” di quell’una perché non fanno serie se non per forzatura imposta dall’alto).

Inoltre, tanto nel caso del riconoscimento di tutte in una serie forzosa, quanto nel caso del riconoscimento di una, avremmo il caso di una risoluzione *ope legis* di una controversia in atto tra orientamenti diversi (che sono anche idee diverse di Civiltà).

Esemplarmente stridente è il caso della forzatura (che qualcuno vorrebbe) della psicoanalisi nella serie già forzosa per sua natura: una legge dello Stato essendo valida per tutti, saremmo in presenza del miracolo della risoluzione *ope legis* di una discussione né sopita né sopibile, perché una tale discussione è anche interna a ogni soggetto (un’analisi accompagna un soggetto – senza compiere alcuna azione terapeutica ossia diretta e specifica – a risolversi in un senso psichico o in un altro: infatti, comunque si pensi quanto a determinismo della patologia psichica, è certo che nella psicoanalisi non c’è, anzi essa lo esclude per principio e tecnica, determinismo terapeutico).

Non è per amore né rispetto che ve la si vuole includere, bensì per un “abbraccio mortale”<sup>35</sup> come si dice enfaticamente, benché in questo caso logicamente: a costo di tentarne la corruzione, per esempio insinuando l’idea delirante di una “psicoanalisi cognitivista” o di un “Freud cognitivista”.

b. *di ignoranza* (sulla materia regolata dalla legge) a copertura dell’equivocità ossia dell’inesistenza della categoria: per nessuna “psicoterapia”, e tanto meno per il loro incoerentissimo e equivocissimo insieme, il

---

<sup>35</sup> In questa inclusione c’è qualcosa di simile alla “morte di Dio” (o del Padre): la psicoanalisi morta la vogliono in tanti.

Legislatore dispone nel paese e nel mondo di una fonte di sapere sufficiente a compiere il suo atto legislativo (e si sa che non c'è bisogno che il Legislatore sia egli stesso un "esperto della materia"), una fonte di sapere ragionevole e con una ragionevole base pubblica (comunità scientifica, comunità intellettuale posto che esista, un senso comune o un consenso generale passabilmente supponibili). Sull'esistenza di una tale classe – "La" psicoterapia – il Legislatore, come il Giudice, si trova all'estremo diametralmente e stridentemente opposto al caso della medicina.<sup>36</sup> Egli stesso può benissimo rendersi conto come persona genericamente colta, senza essere esperto della materia, e insieme agli esperti, che:

1. non alcun senso co-classificare, per esempio, "psicoterapia" cosiddetta "psicodinamica" (un'espressione di un'impressionante vaghezza), "psicoterapia" comportamentista, "psicoterapia" reichiana ecc., per non dire ciò che fa lo "psicoterapeuta" dell'anodina "psicoterapia" da ASL ex USL (che cos'è?: risposta unica: è ciò che viene fatto dallo "psicoterapeuta" dell'ASL o USL);

2. che non esiste alcun consenso a livello nazionale e mondiale sulla terapeuticità di alcuna di esse: questa non è una nota di demerico per alcuno, bensì una nota di merito, il merito essendo il pluralismo irriducibile delle "psicoterapie" (e psicologie);

3. che i concetti stessi di "psicoterapia" sono tanto variabili quante sono le "psicoterapie", ossia che "psicoterapia" è, pubblicisticamente parlando, un lemma concettualmente vuoto quanto la sua fattispecie.

Solo un principio di ignoranza perseguito con accanimento – come si dice "accanimento terapeutico" o peggio – può pretendere di legare insieme come specie ("psicoterapia") in una catena legislativa ciò che non ha alcun legame intrinseco o sistematico.

---

<sup>36</sup> Sulla base di questi due principi nessun ordine professionale sarebbe possibile, a partire dall'Ordine dei Medici.

Occorre però un soffio di rudezza verbale al servizio della chiarezza concettuale. Il principio di ignoranza coincide con il principio del fatto compiuto, ossia un *putsch*: è “psicoterapia” tutto ciò che è contenuto nel fatto compiuto del saccone legislativo detto “psicoterapia”. Ecco perché quell'accanimento vuole a ogni costo includere la psicoanalisi: basta che questa – peraltro capocordata storica – resti fuori dal campo di concentrazione delle “psicoterapie”, perché l'imbroglio sia rivelato.

Se si assume che “consenso” significa un sapere in qualche modo condiviso, tutto ciò che si sa si riduce a questo: che una certa percentuale di cittadini rivolge domande, il più pluralisticamente “psicologiche”, alle offerte “psicoterapeutiche” più diverse (in tempi recenti si è aggiunto lo sciamanesimo). Non stiamo esprimendo dubbi su nessuna “psicoterapia” – ognuna merita il rispetto dovuto a chi e a tutto ciò che si propone nella libertà –, ma constatando che il giudizio di terapeuticità dell'una o dell'altra ha come unica fonte l'autodichiarazione privata (come tale rispettabile) dei singoli “psicoterapeuti”, di singole Scuole private – ossia di alcuni cittadini molto diversamente orientati –, e dei loro clienti, cioè della cittadinanza quanto mai diversamente orientata, e senza che un'istanza superiore possa intervenire a unificare tale orientamento, salvo un regime psicopoliziesco.

Rispetto a pubblicità e trasparenza volute dalla Costituzione, i principi di incoerenza e ignoranza le si oppongono perché rendono inafferrabile, inesaminabile, indiscutibile, inapprovabile e incriticabile tutto ciò che ricade sotto di essi, ossia appunto le Psicoterapie (e le stesse Psicologie) nel loro irriducibile e contraddittorio pluralismo che a un tempo è, come libertà di psicologia, l'unica fonte della loro legittimazione giuridica: ha esistenza giuridica tutto ciò che è giuridicamente permesso cioè non è giuridicamente proibito. Assistiamo al fenomeno a dir poco insolito di atti (le “psicoterapie”) che cadono nell'illegalità proprio nel momento in cui sono riconosciuti da una legge, perdendo la legalità di cui godevano finché vivevano del regime giuridico della libertà.

Non possono dunque esservi dubbi che la norma specificata dalla parola “psicoterapia” è una norma la cui fattispecie è priva di specie, e che la pa-

rola “psicoterapia” ivi spesa equivale a una  $x$  incognita<sup>37</sup> e non risolvibile, o a una parola cinese o araba scelta a caso dalle corrispondenti lingue. L’equivoco è illimitato, quanto l’inevitabile ignoranza pubblicostatuale sull’utilizzabilità a fini pubblici della parola “psicoterapia”. Si tratta davvero di una norma senza fattispecie, o vuota, o fantasma. O anche “in bianco” ma assolutamente.<sup>38</sup> ossia tale che in qualsiasi momento un Organo dello Stato, o un Comitato più o meno oscuramente a ciò deputato, potrebbe – e sarebbe un cattivo momento per tutti – riempirla, arbitrariamente e senza pubblicità né trasparenza alcuna, con qualsiasi specie di azioni.

I principi di equivocità e ignoranza – la cui somma, come subito osserveremo, dà il principio di segretezza – violano il principio stesso dell’*habeas corpus*, ossia sospendono le garanzie delle libertà personali del cittadino costituzionalmente assicurate, e insieme privano il giudice della competenza sulla verità del rapporto. Non proveremo ora a disquisire se sia ammissibile che per eccezionali ragioni di ordine pubblico le suddette garanzie possano venire temporaneamente sospese per legge: osserviamo soltanto che la “legge” qui discussa sarebbe una legge se e solo se fosse una tale legge eccezionale di ordine pubblico (forse c’è chi ha davvero pen-

---

<sup>37</sup> È stato obiettato che la norma giuridica non si occupa di dare definizioni delle fattispecie. Ciò non è esatto. Il diritto non definisce (con una Teoria) la fattispecie, ma dice (*ius dicere*) quando c’è la fattispecie A. Nel designare le fattispecie il diritto non si occupa – e non deve farlo – di produrre delle Teorie a loro riguardo, nel qual caso il vecchio Stato Etico farebbe un progresso verso un ancor peggiore Stato Teorico, Metodologico, Epistemologico in nome del “la” Scienza, eventualmente supplementata di “Etica”. Ma si occupa di quel livello della lingua in cui è possibile una certa e solida univocità del significato o concetto comune delle parole (e delle frasi) senza la quale il diritto puramente e semplicemente non esisterebbe: è il caso della “legge” qui discussa.

E non solo del significato, e di ciò che questo denota realmente, ma anche del sapere sull’efficacia di ciò che la parola-fattispecie designa e denota, e che è un’azione. Per esempio, la legge istitutiva dell’Ordine dei Medici non comporta, nel suo nocciolo, incertezze non solo intorno al significato di “terapia” ma neppure, e in solido come usa esprimersi, intorno al sapere sul fatto che, almeno entro limiti ormai piuttosto ampi, tale terapia è efficace, e pertinentemente, ossia possiamo dire che il diritto “sa” che la terapia medica non è magia, suggestione, persuasione, comando, miracolo. E “sa” anche che la Medicina, nella sua estrema varietà, è coerente nel suo insieme. In altri termini, non ammette i principi di equivocità e di ignoranza di cui parliamo.

È nel Diritto – che non è solo né anzitutto statutale – che il linguaggio è univoco: 1° perché è referenziale quanto agli atti, e in modo verificabile da ogni soggetto, ossia è statutariamente svincolato dalle millenarie incertezze sulla referenzialità linguistica quanto alle “cose”, 2° perché tratta del beneficio e del danno derivanto dagli atti, ossia tratta tanto di rapporti quanto di giudizi verificabili da ogni soggetto.

<sup>38</sup> ‘Norme penali in bianco’ sono quelle le quali si limitano a stabilire la sanzione penale, lasciando non determinata (in bianco) la parte relativa al fatto punibile, perché la determinazione mancante si trova ricorrendo alle varie leggi cui il codice penale fa rinvio”, Costantino Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo II, Cedam, Padova 1976, p. 1305.

sato così). In altri termini ancora, prima che di violazione dell'Art. 33 della Costituzione di cui diremo tra breve, si tratta di violazione dell'Art. 13 riguardante le suddette garanzie.

Esemplifichiamo questa situazione (anti)giuridica dal lato del giudice. Sappiamo che, posta una norma, il Giudice esamina 1° l'effettiva condotta dell'imputato, 2° la costituzionalità della norma. Immaginiamo ora che in un primo tempo un Giudice si trovi a dovere giudicare un individuo imputato di esercizio abusivo della "psicoterapia". La difesa di questo individuo sostiene però che l'attività svolta non ricade nella fattispecie, ossia che non si tratta di esercizio della "psicoterapia" (così come un imputato di furto, o di esercizio abusivo della medicina, potrebbe difendersi sostenendo che l'azione a lui imputata non ricade né nell'una né nell'altra fattispecie), e ne avrebbe motivo data la vuotezza della norma. Il Giudice dovrà allora entrare nel merito. In un primo tempo, udito l'imputato nel contenuto della sua azione, ossia entrato nel merito, è forse vero o almeno probabile che egli potrebbe, in questo primo caso capitatogli, ritenere di colmare il vuoto giuridico della norma fantasma con ricorso al suo libero convincimento – che è anch'esso un'autocertificazione, ma legittimata dell'essere il Giudice un Organo dello Stato –, e concludere che si è trattato, in questo particolare caso di attività che sigliamo *A*, di "psicoterapia". Tuttavia in un secondo tempo il medesimo Giudice potrebbe trovarsi a giudicare, sotto la medesima imputazione, un secondo caso, avente come contenuto un'attività molto difforme dalla precedente, se non contraddittoria con essa, che sigliamo *B*, il cui imputato si difenderà come sopra: in questo caso (*B*, e poi eventualmente *C* e *D*, irriducibile a un comune denominatore con *A*) sarà proprio il suo libero convincimento a fargli concludere che non esiste alcuna fattispecie "psicoterapia", semplicemente per non cadere nella schizofrenia della norma e del giudizio, nonché per mantenere l'autostima quanto al processo di formazione in lui del libero convincimento, e anche per conservare la sua salute psichica. Così in un eventuale terzo tempo, eccetera (*C*, *D*, *E*...).

In definitiva: equivocità e ignoranza di principio aboliscono il principio



stesso di imputabilità,<sup>39</sup> ossia la connessione giuridicamente necessaria tra il giudizio, con eventuale sanzione, e l'azione designata da una norma.

### *2. Incostituzionalità per inosservanza dell'Art. 35 della Costituzione (obbligatorietà dell'Esame di Stato)*

Si tratta dell'Art.33, reso celebre nel nostro Paese per il fatto di essere quello della dibattutissima frase “senza oneri per lo Stato” quanto alle Scuole private. Da esso è “prescritto un esame di Stato /.../ per l'abilitazione all'esercizio professionale”.

Tutto è stato fatto per oscurare il dovere di osservare questa prescrizione.

Né vale il povero *escamotage* del sostenere che Psicologi e Medici hanno già fatto un Esame di Stato, trattandosi di una professione – che non è una perché sono venticinque e irriducibili sia vicendevolmente sia a un comune denominatore – per la formazione alla quale le due corrispondenti Facoltà sono ritenute, dalla legge stessa, inadeguate, come anche i sassi hanno sempre saputo: né potrebbe essere diversamente, trattandosi del non poter essere adeguate a venticinque “terapie” diverse e giudicabili tali solo in base all'autocertificazione privata. Nella comune inadeguatezza, la somma di due distinti Esami di Stato non ne dà uno.

La via prescelta per aggirare la prescrizione è stata la Commissione (o più d'una) nominata da un Ministero (o più d'uno) incaricata di selezionare le Scuole private autorizzabili. Ma per procedere dobbiamo passare a un nuovo paragrafo, perché il senso di questa incostituzionalità è la sua gravità.

Sull'Esame di stato torneremo per dirne, non la desiderabilità, ma la possibilità.

### *3. Incostituzionalità aggravata: il principio di segretezza*

Osserviamo:

1. L'esame di Stato è prescritto dalla Costituzione per gli individui o perso-

---

<sup>39</sup> Lo psicoanalista che scrive non si trattiene dall'osservare che il proprio del “senso di colpa” è la mancanza di imputabilità, ossia una sorta di incostituzionalità soggettiva. Osserviamo la coincidenza di due incostituzionalità: esse si associano per delinquere. Rammentiamo la dottrina sul senso di colpa: esso non consegue a un delitto, bensì sollecita a compierne uno per trovare la propria giustificazione.

ne fisiche. Ciò vale anche per i diplomati e laureati di Scuole e Università pubbliche, e a più forte ragione per quelli di Scuole private. Invece, certe Scuole di «psicoterapia» approvate sono autorizzate a che?: sostituire lo Stato nel decretare loro chi è abilitato all'esercizio professionale. L'abilitazione è dunque prodotta privatamente in nome dello Stato: ancora un ossimoro. Ma questa osservazione è ancora mite.

Ma dobbiamo dire di più: è prodotta segretamente. Quest'ultimo commento sarebbe fuori luogo se non si trattasse di una legge dello Stato, che esige pubblicità e trasparenza: infatti senza una tale legge, una Scuola privata non agirebbe segretamente ma soltanto, appunto, privatamente, a norma di Statuto, ossia giuridicamente, purché compatibile con l'ordinamento dello Stato. In breve, produrrebbe dei Soci, o Membri. Come è stato detto, è la legge a fare il peccato, o reato (reato di segretezza in materia pubblica, in questo caso). Iniziamo così a inoltrarci nell'aggravamento dell'incostituzionalità cui accennavamo individuando l'insinuarsi nella legislazione di un principio di segretezza, costituzionalmente intollerabile salvo casi esplicitamente previsti (segreto di Stato). Iniziamo a introdurci a una questione che sembrava fantapolitica (Orewell): che proprio la psicologia sia avviata a diventare segreto di Stato?

2. Alla Commissione è implicitamente affidata la funzione di prendere su di sé, per celarli e non risolverli, i due suddetti principi di incoerenza e ignoranza in materia pubblica. Le singole «psicoterapie» restano tali, irriducibilmente, solo per autocertificazione privata (di individuo o scuola), ma la Commissione le fa «passare» (alcune) lasciando intatti e ignorati questi due fatti, selezionandole secondo criteri di «serietà» formativa così assolutamente generici e estrinseci da potersi anche applicare alla formazione sportiva, a quella di combattenti mercenari, e perfino di briganti tecnologici (numero di annualità, numero di ore...). Il fatto che siano anche considerate necessarie conoscenze generiche in discipline variamente psicologiche, nonché esperienze e tirocini non meno generici, senza alcun riguardo per l'idoneità terapeutica dei diversissimi indirizzi terapeutici, non fa che confermare la posizione dominante dei due principi di incoerenza e ignoranza. Che «legge» è quella che riconosce come «psicoterapeutico» tutto ciò che dei privati, nella massima difformità e contraddittorietà vi-

cendevole, possono qualificare come “psicoterapeutico”? (così come non sarebbe una legge quella che qualificasse come medico tutto ciò che dei privati qualificano come medico: una tale legge sarebbe la negazione della legalità). Uniti, i due principi detti formano il principio di segretezza che abbiamo iniziato a intravedere. Ciò dà come risultato che – istituzionalmente, indipendentemente dall’onestà e volontà individuale dei Commissari – la Commissione è una Commissione segreta, strutturalmente priva di pubblicità e trasparenza rispetto a ciò che è abilitabile come “psicoterapeutico”.

Conoscendo almeno indirettamente alcune delle Personalità, politiche e scientifiche, coinvolte in una simile operazione e funzione, possiamo solo dire che ne è stata carpita la buona fede. Come pure quella del Parlamento quando è stato indotto, dopo lunghe e laboriose trattative, a votare una simile “legge”. Ma senza che sia facile individuare il carpitore distinguendolo dal carpito. È ciò che accade nella psicopatologia, in cui distinzione e nesso tra antecedente e susseguente, attivo e passivo, ingannatore e ingannato, sono andati perduti (finché la patologia dura). Ecco perché abbiamo definito questa “legge” una patologia giuridica.

Cade così, e banalmente, il poco credibile fine sul quale si è cercato di fondare la necessità di questa “legge”, la tutela dell’utente,<sup>40</sup> perché abbiamo ottenuto di scoprire l’unica e esclusiva definizione di “psicoterapia” implicato dalla “legge” stessa: “psicoterapia” è tutto ciò che potrà venire fatto da chi sia iscritto all’elenco degli “psicoterapeuti”. Ossia una licenza in bianco. Qui il principio di ignoranza, o segretezza per principio di ciò che viene autorizzato, è divenuto tanto flagrante quanto sinistro. Se tanta sinistraggine lasciasse ancora un margine per l’umorismo, potremmo osservare che lo “psicoterapeuta” della “legge” è lo 007 – “con licenza di... – della psiche umana (come si verifica nei punti 4° e 5°). A questa luce – o meglio: contro questo buio – assume ulteriore rilievo il principio costituzionale da noi proposto all’inizio: “La parola “Psicologia” /.../ è in capo al singolo e a nessuna istanza sopraindividuale”, senza di che la parola

---

<sup>40</sup> Questa motivazione è da riesaminare anch’essa sotto il profilo costituzionale. Infatti i clienti di “psicoterapeuti”, fatta eccezione per minori e incapaci che hanno però già i loro tutori, sono cittadini riconosciuti capaci di intendere e volere: questa “legge” erode proprio tale capacità costituzionalmente riconosciuta a ognuno.

stessa “Psicologia” diventa il nome stesso del sopruso generalizzato.

E che al principio di ignoranza, nonché di incoerenza, possa essere reso funzionale persino l’appello alla scienza, non è una delle minori contraddizioni della nostra epoca.

L’imputazione di incostituzionalità non si fonda dunque sul solo fatto che le circa sessanta Scuole private già “riconosciute” lo sono state senza pubblicità né trasparenza alcuna, e inversamente sui criteri con cui altre non lo sono state (ma abbiamo già notato già la singolarità: non importa anzitutto la segretezza con cui alcune sono bocciate, bensì quella con cui altre sono state promosse). Di fatto, nessuno ha potuto sapere nulla, salvo per la via di amicizie private. Bensì si fonda anzitutto sul fatto che non c’è stato alcun esame nel merito, c’è stato esame senza esame: esame fantasma, vuoto, in bianco, proprio come la norma senza fattispecie. Il sinistro si fa non infernale: il pubblico si trova a non poter mai emergere dal circolo vizioso, non privato, ma segreto. La “psicoterapia” – ma ormai la stessa psicologia – si trova a essere un segreto di Stato, segreto non solo per i cittadini ma perfino per gli Organi dello Stato (analogia con quando si diceva che la Mafia aveva occupato lo Stato).

Ecco il significato di “aggravata”: non si tratta soltanto di un errore umano, suscettibile di correzione da parte della Corte Costituzionale. Si tratta di una tendenza che non ci fa certo sperare *les lendemains qui chantent*. In attesa che coli ancora il sangue, cola l’anima.

In definitiva la segretezza (con le sue ovvie conseguenze di non trasparenza e non pubblicità) è strutturale e non accidentale e, quanto alle scuole prima che agli individui, riguarda anzitutto non gli esclusi (“bocciati” o “rimandati”) bensì proprio gli inclusi o “riconosciuti” (altro ossimoro: riconoscimento per ignoranza): perché la norma in bianco assoluta annulla *ab origine* ogni criterio di inclusione, così da potere essa riferirsi a tutti e nessuno, a tutti i comportamenti umani o nessuno.

Riassumendo, il principio di segretezza (equivocità e ignoranza) colpisce:

1. l’autorizzazione: gli autorizzati (scuole prima ancora che individui) lo sono in assenza del *quid* pubblico dell’autorizzazione, che è posto come equivoco e potenzialmente qualunque, ignorato e ignorando, struttural-

mente segreto,

2. l'imputazione: l'imputabile (nel caso per esercizio abusivo di professione) lo è in assenza della fattispecie, pubblica per la natura giuridica di essa, di cui potrebbe venire imputato, e dunque potenzialmente di tutto e di nulla,

3. il lesò: che non avrebbe più alcuna possibilità di ricorso, in assenza anzi in abolizione *ope legis* di qualsivoglia significato pubblico di (psico)terapia e di lesione come eventualmente conseguente all'errore (abbiamo già osservato la disparità irriducibile, tra le diverse "psicoterapie", quanto ai concetti – e le relative tecniche – di patologia, terapia, salute, e dunque anche di lesione).

Questa "legge" autorizza tutto e il contrario di tutto, purché gli enti da essa designati, scuole e individui, accettino di obbedire al regime di credenza, irrazionale e illegale, da essa instaurato: la credenza che sia una legge dello Stato. Qui c'è attacco allo Stato per sua distorsione.

Per uscire da questo oscurantismo non medioevale bensì contemporaneo, occorre questa chiarificazione. Queste considerazioni non significano che sono giuridicamente inesistenti i diversi trattamenti che pretendono – a insindacabile giudizio dei loro operatori – di fare "terapia". Nel torto o nella ragione, la loro giuridicità è sempre esistita: non quella del permesso *positivo* (caso del Medico, con la sua Facoltà, il suo esame di Stato, il suo Ordine professionale), bensì quella del permesso *negativo*, per il quale è giuridico cioè giuridicamente permesso tutto ciò che non è giuridicamente proibito. Anzi, il permesso negativo è l'anima della giuridicità della vita quotidiana di ciascuno, in atti e pensiero. Così, sono giuridiche tutte le relazioni umane – tra le quali rientrano quelle di cura non medica – di amore, amicizia, fiducia, consiglio, persuasione, sostegno, comando più o meno accettato (caso per esempio dell'ipnosi o delle "psicoterapie" comportamentali e cognitive), associazione non notarile di persone (caso delle "psicoterapie" di gruppo o della famiglia).

Lo spendere a loro riguardo parole come "extragiuridico" o "giuridicamente irrilevante" (o, con una banalità ormai da debilità mentale, "selvaggio"), sono non soltanto fuori luogo, ma scorrette nonché offensive. O

anche parole come “clandestinità” o “semiclandestinità”, come si espresse una personalità autorevolmente impegnata nella produzione di questa “legge”: “Occorre togliere queste discipline / psicologia, psicoterapia, psicopatologia/ dalla condizione di semiclandestinità in cui vivono”. C’è da non credere ai propri occhi leggenti: tutti extracomunitari salvo legge specifica. In altri e più aggravanti termini: ogni cittadino va considerato sospeso dalla cittadinanza in tutte quelle sue azioni che non sono positivamente contemplate e permesse dall’ordinamento” giuridico. Questa frase condensa tutto il sapore dell’incostituzionalità: “Costituzione” infatti significa che ha cittadinanza, ossia è già giuridico, tutto ciò che un cittadino fa, salvo casi previsti o prevedibili. Questa frase introduce il principio della censura preventiva potenzialmente su tutte le azioni umane, ed è la premessa al passaggio all’esclusione dalla giuridicità di ogni atto che non sia esplicitamente e positivamente cioè preventivamente permesso da una norma (ma ormai non più norma bensì comando), cioè al passaggio a un cambiamento di *regime* politico. Concluderemo su questo punto di Civiltà: è minacciato il passaggio dalla giuridicità del permesso negativo all’imperatività antiggiuridica – ecco il senso del cosiddetto “totalitarismo” – del permesso positivo.<sup>41</sup>

Per sottolineare ancora. La frase della “semiclandestinità” assunta come esemplare, divide la vita del cittadino in due parti, una da già cittadino e una da non ancora cittadino:

---

<sup>41</sup> Motivare una “legge” come quella qui dibattuta con la necessità di distinguere tra “ciarlatani” o “selvaggi” e “bene formati”, oltre che offensiva per molti è risibile. Ciò appunto perché la medesima questione (ma aggravata) si pone anzitutto non per la distinzione tra individui formati bene o male, bensì per gli orientamenti “psicoterapeutici” come tali: che è una questione che ognuno vorrebbe evitare (per buone o meno buone ragioni), e che non è possibile affrontare per mezzo di una legge. Il dibattito sulle “psicoterapie” può darsi soltanto nella vita culturale.

Non ci dilungheremo a ironizzare sui quindicimila “Psicoterapeuti” riconosciuti con fungina repentinità “bene formati”, e solo perché bisognava dare rapidamente corpo a una legge senza *corpus*: il numero avrebbe fatto fede di legalità. Si è già accennato alla questione della tutela degli utenti: essa si pone per il nocciolo di ogni “psicoterapia”, ben prima che per l’idoneità a tale nocciolo dei suoi operatori.

Ancora quanto alla selvaggia idea che esistano “selvaggi”: abbiamo tutti gli esempi che ci servono per sapere che uno che ha iniziato da “selvaggio” – il che significa semplicemente fa per conto suo l’iter del procurarsi un training qual che sia, un’analisi didattica, una supervisione, un tirocinio, delle letture, dei seminari, dei rapporti con altri operatori –, dopo cinque anni così trascorsi è oggettivamente indistinguibile (nel bene o nel male) quanto a livello formativo da tutti coloro che hanno seguito un iter più notorio. Diciamo “più notorio”, non “più ufficiale”: infatti le Scuole di “psicoterapia” – ma peraltro anche di psicoanalisi – sono private quanto l’iter individuale appena schizzato.

- a. quella già autorizzata positivamente,
- b. e quella “semiclandestina” in cui il cittadino non è ancora cittadino, in attesa di autorizzazione, eventualmente ottenibile dapprima in via di sanatoria (“*Dignus est intrare*”, ironizzava Molière). Ossia il massimo di incostituzionalità perché Costituzione significa che il cittadino lo è per intero e *d’emblée*.

Questa incostituzionalità è oggi interpretata, ancora parzialmente, dalla “legge” sulla “Psicoterapia”. A interpretarla totalmente è la “Psicologia” quando non sia identica alla libertà di psicologia, ossia alla competenza psicologica in quanto inalienabilmente personale. Senza alcuna inclinazione allo scherzo, diciamo che non stupirebbe la proposta di un Ministero, che sarebbe un Superministero, della psicologia, in quanto il Ministero dell’autorizzazione umana in generale, ossia dell’accesso alla cittadinanza non più *via* Costituzione, ossia per nascita ossia per esistenza, bensì *via* Psicologia. Ecco perché oggi la libertà, se è, è libertà di psicologia, e perché “Psicologia”, se non è il nome della libertà di psicologia, è il nome del nemico di ogni Costituzione.

#### 4. Esempi di incostituzionalità aggravata nel futuro prossimo

Vediamo il principio di segretezza ulteriormente applicato su scala sociale. Si tratta ancora di fantasia, ma facile, non di fantapolitica spinta, e di fatto sono già molti coloro che attendono da un momento all’altro ciò che segue. In breve: la proposta legislativa che, gli insegnanti dalle materne in su essendo soggetti che esercitano sui loro affidati, nonché minori, attività psicologicamente e anche psicoterapeuticamente rilevanti, dovranno essere abilitati o riabilitati all’esercizio della loro professione, anche attraverso un esame che sarà fatto da Psicologi anzi una Commissione di Psicologi. (Ancora la Commissione!) In questo caso è alla portata di tutti l’attendersi, nonché il danno – una decisione segreta sul destino di tante persone – anche le beffe. Infatti la segretezza sarà motivata niente di meno che dal dovuto rispetto della *privacy* della persona esaminata che avrà subito il danno dell’esclusione dall’insegnamento.

Possiamo anche osservare che l’estensione del principio di segretezza è senza limiti. Infatti esso potrà facilmente venire esteso anche ai genitori: poiché è palese

che essi esercitano attività psicologicamente e psicoterapeuticamente rilevanti su minori, li potranno tenere presso di sé solo in seguito a un esame di abilitazione, sempre a mezzo della solita Commissione di Psicologi, con la sua segretezza in nome del rispetto della loro *privacy*. Ciò non è fantapolitico, solo che si rammenti che è ciò che già accade nell'affido e nell'adozione.<sup>42</sup>

##### 5. Un esempio di incostituzionalità aggravata nel presente

Premessa. È incostituzionale, crediamo, che una legge dello Stato legittimi un delitto già riconosciuto come tale dall'Ordinamento, e persino una corrispondente associazione per delinquere, sotto la dizione "Scuola di psicoterapia (criminale)".

L'esempio non è immaginario ma reale e documentato, non solo nella persona fisica ma anche nella Scuola (non importa, in questo caso, se privata o di Stato) con la sua Teoria psicologica e psicoterapeutica (si veda il n. 1 di *Child*, 1999, pp. 29-31) Si tratta di un bambino di 8 anni disturbato in linguaggio, alimentazione, sonno, deambulazione, rapporti. Viene chiamato uno Psicoterapeuta (iscritto all'Albo degli Psicologi nonché all'Elenco degli Psicoterapeuti) che prescrive una "psicoterapia" assai lineare: il bambino viene legato a una sedia se non obbedisce a certi comandi, alimentato con la forza, forzato a rimangiare il vomitato. Bisogna aggiungere che lo "Psicoterapeuta" aveva l'accortezza di limitarsi a comandare e dirigere le operazioni, facendo fare tutto ciò ai genitori che si erano sottomessi ai suoi comandi. Supponiamo che un vicino di casa, o un parente, si sia accorto di tutto questo: unendo una certa misura di senso morale e di senso civico, avrebbe correttamente potuto chiamare la Polizia. Nel giudizio e nella sanzione sarebbe bastato il Codice Penale: ma solo se fossero i genitori a escogitare questa varia violenza? E nel caso dello Psicoterapeuta-Mengele?<sup>43</sup> Avrebbe potuto difendersi invocando "La Scienza", la sua ap-

---

<sup>42</sup> Questo paragrafo segnala una situazione pericolosa, perché è vero che genitori, insegnanti... sono psicologi e psicoterapeuti prima di qualsiasi accezione professionistica di queste parole, per il solo fatto di fare ciò che fanno.

<sup>43</sup> L'orrore passa per questa distinzione: il vicino o parente che forse avrebbe chiamato la polizia, lo avrebbe fatto anche se avesse saputo che ad agire così era uno Psicoterapeuta dell'Elenco? Un professionista "scientifico" a ciò autorizzato? E che differenza c'è, se non in peggio, da quelli che a Norimberga si difendevano sostenendo di avere agito per ordine superiore?



partenenza all'elenco degli "psicoterapeuti"?, e magari anche l'analogia con il chirurgo che dà sì dei tagli, cioè procura lesioni ma depenalizzate per ragioni pubblicamente accettabili?

Ecco un esempio di ciò cui conduce una "legge" fondata sulla volontà di ignorare ciò che autorizza e perché, fino a dare copertura a delitti comuni; e della leggerezza – questa sì "insostenibile" – con cui è stata trattata, anzi non-trattata, la parola "(psico)terapia", autorizzandone legislativamente *tutte* le possibili pratiche, dando cioè a ogni possibile pratica psicologica l'assoluzione preventiva dello Stato. L'anticostituzionalità giunge qui a erigere il professionismo protetto a salvacondotto di costituzionalità (esistono professioni criminali). Ciò anche a danno della stessa rispettabilità dello Stato.

Sappiamo come Freud ha risolto la questione della pericolosità della terapia in quanto tale (stabilizzazione della patologia per rinforzo della resistenza): rifiutando per la psicoanalisi l'agire terapeutico in quanto tale nella dottrina e nella tecnica, ossia l'azione diretta rivolta da un soggetto su un altro soggetto (proseguiremo nel capitolo 2°).

#### *6. Incostituzionalità per sottrazione di competenza alla cittadinanza*

Per finire, esaminiamo che cosa ne è della specificità delle azioni richieste affinché si possa parlare di specializzazioni (pubbliche o private) psicoterapeutiche. Proviamo allora a stilare una lista delle azioni "specifiche" compiute dai cosiddetti "Psicoterapeuti": si osserva immediatamente che si tratta di azioni generiche (*genus* distinto da *species*) ordinariamente e quotidianamente compiute dalla totalità degli appartenenti alla comunità nazionale, con la sola differenza di venire compiute ripetutamente e per un corrispettivo economico.

Elenchiamole alla rinfusa: consiglio, ascolto, seduzione, comprensione, accoglienza, conversazione, intrattenimento, allocuzione, convinzione, istruzione, apprendimento, memorizzazione, consolazione, persuasione, interpretazione, mistificazione, zelotizzazione, indottrinamento, depressione, maniacalizzazione, dissuasione, insegnamento, pedagogizzazione, disponibilità, accoglienza, severità, proselitismo, comando (soprattutto), incoraggiamento, mitezza, affettuosità, amorevolezza, violenza, minaccia, conversazione, cooptazione, conversione, corruzione, perversione (manca

qualcosa?).

Tutte queste azioni hanno luogo, per il bene come per il male o il peggio, nei legami sociali più comuni: genitori-figli, insegnanti-allievi, marito-moglie, amico-amico(a), compagno-compagno(a), prete-credente, dirigente-sottoposto, capo-militante eccetera, nei rapporti stabili oppure effimeri. In altri termini, quegli “specialisti” che sarebbero accomunati dalla “Psicoterapia” non compiono mai nessun atto specialistico<sup>44</sup> che li differenzi dalle più diverse – e spesso in contrasto tra loro – azioni contemporaneamente compiute dalla totalità della popolazione. Anche l’agire perverso – la cui esistenza oggi molti interessatamente negano – esiste tanto nella popolazione quanto nella popolazione... psicoterapeutica.

Quanto agli psicoanalisti, non occorre essere dotti per sapere che il cosiddetto “trattamento del transfert” – e perché non chiamarlo gestione dell’amore, e anche dell’odio? – avviene correntemente entro le relazioni più comuni come quelle anzidette. La differenza non è tra specialità bensì tra moralità: quella dello psicoanalista è la moralità di *un certo* trattamento del transfert, quella del perverso è la... “moralità” di *un certo altro* trattamento del transfert. Persino il Dio biblico tratta il transfert cioè l’amore o l’odio per Lui.

Tutte queste azioni sono compiute abitano la giuridicamente riconosciuta competenza (regime giuridico del permesso), nonché moralità e libertà, individuale del cittadino in quanto tale. Ebbene, non sembra molto costituzionale discriminare giuridicamente in due gruppi – specialisti e totalità della cittadinanza – soggetti che compiono i medesimi atti, ossia delle due l’una: o tutti (ossia i cittadini come tali)<sup>45</sup> rientrano nell’elenco degli psicoterapeuti, e allora tale ordine coincide con l’ordinamento giuridico e la sua anagrafe; o nessuno vi rientra e allora... il risultato è lo stesso. “Psicoterapeuti” – ma ormai non ha più significato la parola – sono tutti i cittadini di un paese determinato, e se qualcuno ne trae il proprio sostentamento non c’è che da felicitarsene con lui. Si conferma che la competenza psicologica, nel bene e

---

<sup>44</sup> Né si può dire che è la percezione di un beneficio in denaro l’atto comprovante l’esercizio di una specifica professione: un non medico (= non iscritto all’Ordine) è perseguibile per esercizio abusivo della medicina anche se lo facesse gratuitamente (missione, beneficenza, umanitarismo, volontariato).

<sup>45</sup> Lo scrivente è stato invitato due volte a parlare a un gruppo di junghiani di Milano. In ambedue i casi ha esordito con queste parole: “Tra voi e me che cosa c’è in comune? Non la Psicoterapia, meno ancora la Psicoanalisi. In comune c’è la cittadinanza italiana. Ossia la cosa più importante”.

nel male, è di tutti. Per certi casi basta il Codice penale. La categoria “Psicoterapeuta” come predicato comune cade, come peraltro sapevamo in partenza. “Psicoterapeuta” è semplicemente qualcuno che fa libero uso, come tutti, della lingua italiana (compresa la libertà di scelta di tale parola per autodefinirsi) e delle proprie risorse, e liberamente si propone sotto questa (o altra) parola.<sup>46</sup>

### 7. Prima di concludere: l'esame di Stato

Esaminiamo seriamente la fattibilità dell'esame di Stato per “Psicoterapeuti”, in obbedienza alla Costituzione.

Lo facciamo pur sconsigliandolo ossia aderendo al consiglio derivante saggezza politica di Freud allorché, dopo avere dichiarato preferibile il “*laissez faire*” concludeva: “o lasciare le cose come stanno o fare ordine e chiarezza, ma non precipitarsi in una situazione intricata”.<sup>47</sup> E in queste pagine abbiamo visto le conseguenze dell'intervenire alla cieca: il principio di segretezza, incostituzionale e peggio.

Ma se proprio si volesse intraprendere l'altra strada, allora vediamo la condizione della sua possibilità secondo ordine e chiarezza.

Visto il fallimento e peggio della precedente strada (norma vuota, incostituzionalità) risultante dalla subordinazione della psicologia a un'istanza esterna ai soggetti, la condizione ovviante è quella di partire dal nostro principio costituzionale di partenza, che riconosce la Psicologia, e dunque anche la “Psicoterapia” qualsiasi cosa questa parola significhi, in capo a ogni singolo della cittadinanza e a nessuna altra autorità. Il che peraltro rispetta l'unico fatto certo e chiaro in tutto questo oscurantismo: che l'unico fattore accomunante le più diverse “psicoterapie” è il fatto che un soggetto e cittadino conferisce fiducia a un altro soggetto e cittadino in ordine a qualche suo “disagio” o “problema” personale (siamo obbligati a servirci di queste vaghe parole perché parole più impegnative si scontrerebbero

---

<sup>46</sup> Ma al principio di tutto ciò, è la stessa libertà d'uso della parola “Psicologia” a venire contestata: numerosi sono ormai gli esempi di pretesa che la parola “psicologia” sia pubblicamente usabile soltanto da certuni a ciò esplicitamente autorizzati.

<sup>47</sup> GW XIV, 272 (*Die Frage der Laienanalyse*), OSF X, 404 (*La questione dell'analisi laica*, trad. nostra). In queste pagine abbiamo messo in luce le conseguenze del “precipitarsi”.

con le più difformi visioni). Lui e solo lui può autocertificare “mi reco da uno Psicoterapeuta” (a fini materiali – fiscali, assicurativi, di rimborso – e anche di “tutela” ma anzitutto rispetto all’orientamento “psicoterapeutico” e in base al diritto vigente, come pure a fini di vantaggio fiscale per gli “Psicoterapeuti”), ossia lui è l’unica possibile fonte della denominazione “Psicoterapeuta” (o altra denominazione: Curante psichico,...) quantunque scorretta: l’errore ideologico-terminologico può essere giuridicamente concesso soltanto all’individuo. In altri termini: l’Esame di Stato non abolirebbe l’equivocità, ma almeno abolirebbe l’ignoranza e la segretezza (nella libertà di psicologia è abolita anche l’equivocità).

Le conseguenze del rispetto del principio di cittadinanza sono facili da trarre, una delle quali sarebbe che l’Albo risultante non sarebbe più una variante interna dell’Albo degli Psicologi, dato che starebbe al cittadino e a nessun altro l’atto designativo “Psicoterapeuta” per la persona cui dedica denaro e tempo per farsi aiutare. Un’altra conseguenza riguarderebbe le Scuole più diverse, che sarebbero obbligate a migliorarsi se vogliono che i loro allievi sappiano dare ragione pubblica (Esame di Stato) di ciò che hanno imparato.

Risulta un esame di Stato facilmente costruibile (benché secondo noi inutile). Una Commissione o cento, nominata/e da uno o più Ministeri, valuterà i designati “Psicoterapeuti” (o altra denominazione: nella prospettiva del principio di cittadinanza la denominazione diventa indifferente) mediante un esame avente il seguente costrutto: 1. il candidato sarà esaminato in base alle pur sempre “solite cose”: dal genericamente culturale, a nozioni medico-psichiatriche spaziando da medicina a biologia a psicofarmacologia fino a diagnosi differenziale, a nozioni di storia e contenuto delle dottrine e metodiche psicologiche e psichiatriche, agli *itinerari* formativi personali e pluralistici i più diversi inclusivi dei tirocini e delle pratiche già intraprese, 2. il candidato sarà interrogato sul contenuto, sull’effettività, e anche sulla giuridicità della sua impostazione pratica, e ciò in base al diritto vigente, non a considerazioni personali né “etiche” della Commissione (pensiamo qui al caso, non unico, della psicoterapia criminale di cui al precedente punto 5°).

Con l’esame di Stato avremmo almeno una spinta alla serietà: molti che neppure ci pensavano sarebbero obbligati a dare individualmente pubblica e perciò seria testimonianza e ragione della loro pratica, che finora conce-

pivano forse un po' intimisticamente coperto dal segreto... scolastico (si intende di «Scuola»: nelle Scuole è spesso caratteristico il parlarsi addosso tra pochi) unito all'incostituzionale segreto di Stato; molti «Psicoterapeuti», ma anche Psicoanalisti, sarebbero obbligati a riordinare le idee, e anche a leggere qualche libro in più, il che non può far loro male; le Scuole, anche quelle pubbliche e non solo quelle private, farebbero finalmente vedere pubblicamente ciò che valgono attraverso la pubblicità del valore dei loro allievi. Tutto ciò non potrebbe che fare bene ai clienti dei vari «Psicoterapeuti»: ecco accontentati i sedicenti tutori dei diritti delle larghe masse psicoterapizzate.

Ma proprio noi che siamo psicoanalisti diciamo questo? E dopo esserci tanto decisamente demarcati dalla «Psicoterapia»? (punto successivo). Certamente sì, perché in questo caso affermiamo il principio psicoanalitico (anche costituzionale *in votis*) che la competenza psicologica è del soggetto, e che lo psicoanalista è un collaboratore, nel libero rapporto di domanda e offerta, di tale competenza.

Se dunque il nostro cliente sul divano – però lui, non una «legge» che non ha un tale potere – vorrà o dovrà classificarci nella casella burocratica «Psicoterapia», e per buoni fini anzitutto materiali, non saremo noi a volere o potere impedirglielo. Semmai – e ciò è caratteristico del lavorare psicoanalitico – ne prenderemo occasione, nonché per qualche battuta di spirito, per dedicare con lui una o più sedute a tale argomento, a partire dal porgli la facile e insieme decisiva questione: «Le pare che io abbia mai compiuto azioni (psico)terapeutiche su di Lei?».<sup>48</sup> Se ciò che faccio con lui è davvero psicoanalisi, la sua risposta non potrà che essere «no», e per il semplice fatto che è proprio così. Ciò farà fare un ulteriore progresso alla sua analisi, tenuto conto che anche in molti nostri pazienti è presente la *credenza* nell'esistenza del «la» Psicoterapia: che infatti – diciamolo senza pudore – è una credenza patologica. Così, con la Psicoanalisi, lo avremo curato anche da una tale credenza.

Quest'ultimo paragrafo è di particolare importanza, perché mostra che

---

<sup>48</sup> Questa domanda è analoga a quella posta da Freud a un medico che si recava sul suo divano: «Mi sono trovato a dirgli: 'Lavoriamo già da tre mesi. A che punto della nostra analisi sono stato indotto ad approfittare del mio sapere medico?' Confessò di non aver trovato occasione alcuna in questo senso», in: *Poscritto alla "Questione dell'analisi laica"*, 1927, cit.

la psicoanalisi non ha limiti quanto al campo delle questioni su cui verte, anche le più pubbliche come la presente. Non solo non abbiamo parlato contro lo Stato, ma abbiamo parlato anche dalla sua parte. Le questioni pubbliche, lo psicoanalista le restituisce al suo cliente per la via più personale.

Tra il divano e la piazza, diciamo sempre, la differenza non è politica ma puramente fisica.

### *8 Per concludere*

Ci siamo interessati a questa “legge” per l’esperimento socio-etico in cui essa è consistita: benché il laboratorio in cui esso si è svolto si è già coinciso con la realtà sociale. Il nostro secolo ha già visto troppi esperimenti sociali (tra le due grandi Guerre), e c’è largo consenso sul fatto che sono stati nefasti. Ma almeno, l’esperimento potrebbe ammaestrarci e metterci in guardia sulle vie di Civiltà da percorrere a ripartire da oggi.

Proprio come il virus dell’AIDS che – stando almeno a ciò che taluni hanno sostenuto – in un primo tempo sarebbe stato coltivato in laboratorio, per poi uscirne a invadere di sé il mondo.

Infatti tale non giuridica “legge” è, per quello che si conviene di chiamare Ordinamento giuridico, un virus come l’AIDS. Se ci perde il Diritto, se perdiamo il Diritto, perdono tutti, con passaggio dalla Civiltà liberale della norma all’inciviltà totalitaria del puro comando. A partire dalla Psicologia come comando, l’illiberalismo del passato liberalismo.

## 2°

### Psicoanalisi

Non può esservi discussione sul fatto che la psicoanalisi non è psicoterapia: non lo è semplicemente perché non lo è, per il principio di non contraddizione. Inversamente: la psicoanalisi è psicoanalisi perché non è psicoterapia

Si applica anche ai tre poteri dello Stato moderno il detto di due millenni e mezzo fa:<sup>49</sup>

Una sola cosa non è concessa neppure a Dio:  
fare che non sia fatto ciò che è già fatto.

Che la psicoanalisi *non*<sup>50</sup> sia psicoterapia è una certezza della psicoanalisi stessa, non negoziabile né opinabile, costitutivamente precedente ogni possibile pronunciamento o intervento da parte di qualsivoglia istanza esterna alla psicoanalisi come tale.<sup>51</sup>

Non lo è “per la contraddizione che nol consente”.

Questo argomento non dipende dal precedente (capitolo precedente) bensì ne è autonomo. Il precedente vale bensì anche per lo psicoanalista in quanto cittadino, e la critica che precede interessa l'intera cittadinanza: ma questo lo vede cittadino una seconda e autonoma volta..

La psicoanalisi non è psicoterapia: 1° nel suo atto di nascita, 2° nella sua definizione e dottrina, 3° nella sua tecnica, e ogni tentativo inteso a negare questo fatto, o anche solo a ritenerlo in sospeso, quando non è un sopruso almeno deriva da disinformazione.

Non si tratta qui di sottrazione al negoziato o alla discussione, tanto

---

<sup>49</sup> Agatone, tragico greco tra V e IV secolo a. C., cit. da Aristotele in: *Etica a Nicomaco*, VI, 2.

<sup>50</sup> La natura della presente discussione non richiede che si dica che cosa la psicoanalisi è, ma soltanto che cosa non è.

<sup>51</sup> Se non possono “fare che non sia fatto ciò che è già fatto” né Dio né i poteri dello Stato, lo possono forse (de)gli psicoanalisti? In effetti, il grado di de-freudizzazione della psicoanalisi è ormai così alto che anche questo bastione freudiano potrebbe essere abbattuto come già altri. Facendo eco a un celebre titolo, potremmo parlare delle “contraddizioni in seno alla psicoanalisi”.

meno di un'astuzia per distinguersi, difendersi, esigere la concessione di inconcedibili privilegi o lucrare benefici indebiti e peraltro improbabili. Non si tratta di attendere che si pronunci la Magistratura, la Corte Costituzionale, il Parlamento, o Ordini professionali comunque formalmente non competenti a pronunciarsi sulla psicoanalisi: ma non per men che rispetto per queste istituzioni, bensì perché non dipende da alcuna istituzione esterna alla psicoanalisi stessa il pronunciarsi su un tale punto. Non è nelle competenze del legislatore il deliberare sulla natura di una disciplina.<sup>52</sup>

La psicoanalisi nella sua tecnica non è terapia perché "terapia"<sup>53</sup> – se si esige che la parola abbia significato cioè non sia ancora una volta consegnata ai principi di equivocità e di ignoranza – significa *azione diretta* (sia essa della specie "causa" nella relazione causa-effetto, come in medicina, sia della specie "comando" nella relazione comando-esecuzione, come nell'ipnosi, nelle terapie comportamentali e cognitive e altre), nonché *specificata*, da un soggetto verso un altro soggetto, in vista dell'ottenimento di un risultato predefinito. È persino vistoso che non è questo il caso della tecnica psicoanalitica-freudiana. Non solo non è terapia, ma perfino (ci ripetiamo) nel suo atto di nascita, nella sua dottrina, nella sua tecnica<sup>54</sup> proibisce. Che sia così fa parte delle certezze di base, preliminari, dello psicoanalista, come pure di chiunque prenda nota di queste elementari facili informazioni. Nella psicoanalisi non c'è corrispondenza alcuna, e men che meno attiva, tra la forma della sua tecnica e la forma o le forme della psicopatologia.

Per chi ragioni in termini di terapia, risulta vistoso se non scandaloso il vuoto di agire terapeutico (diretto e specifico) che intercorre tra A. tecnica psicoanalitica e B. guarigione attesa. Questo vuoto è a tal punto assoluto che l'esame di una tale situazione, se svolto al di fuori della sua soluzione freudiana, ammette due solo esiti:

- quello della scienza comunemente detta – fisica e biologia –, che può

---

<sup>52</sup> Non è in tali competenze l'ingerirsi nelle discussioni se la psicoanalisi sia scienza, filosofia, e persino religione (quest'ultimo non è certo il pensiero dello scrivente).

<sup>53</sup> A parte il suo significato platonico di compagnia: il *teràpon* platonico è il *comes* latino. È di questo che si tratta nella cura psicoanalitica cioè nello "psicoanalista" freudiano.

<sup>54</sup> Basterebbe la narrazione di alcune sedute psicoanalitiche, per accorgersi facilmente dell'assenza in esse di interventi terapeutici da parte dell'analista, salvo che l'analista sbaglia – ossia si metta a agire da terapeuta – in quello che è il suo dovere di analista. Ciò non toglie che dalla pratica di un tale rapporto, nella misura stessa in cui ne sia osservata la regola o norma, sia *logicamente* atteso il beneficio supplementare della guarigione come qualcosa che non è direttamente cercato.



solo rimanere silente, e ciò per correttezza scientifica perché alla scienza comunemente detta l'operazione psicoanalitica semplicemente *non consta*, né può constare,

– e quello di chi, volendo non visitare la soluzione freudiana-psicoanalitica, senza per questo attenersi al silenzio della correttezza scientifica, potrà soltanto concludere compulsivamente, forzosamente, che si tratta di “ciarlataneria”. Questa vecchia accusa alla psicoanalisi come tale (*Kurpforscherei*) – un'accusa iniziale che è uno dei gloriosi blasoni storici della storia della psicoanalisi –, non è illogica: ha la logicità della conclusione avente l'ignoranza come premessa (fenomeno diffusissimo detto anche pregiudizio).

Non è neppure questione di discutere se nella psicoanalisi – non trattandosi di relazioni e effetti da scienze “classiche”, né di ciarlataneria – si tratti di miracolo: vi si tratta di relazioni – che molti non riconoscono, o disconoscono – conoscibili e praticabili secondo la natura loro propria (*“die Beziehungen liegen ganz anders”* scriveva Freud: le relazioni stanno in tutt'altro modo).

E d'altronde aggiungiamo: il nesso tecnica psicoanalitica/guarigione sfuggendo alla scienza comunemente detta, e essendo esso asserito solo da pochi (“al limite” da uno psicoanalista e dal suo cliente), fino alla possibile accusa di “ciarlataneria” alla psicoanalisi in quanto tale (non a singoli “psicoanalisti selvaggi”), come è ammissibile che una “legge” dello Stato risolva la permanente questione di un secolo dichiarando *ope legis* la psicoanalisi pubblicamente autorizzata?, con il banale stratagemma di iscriverla a un Elenco tanto balzano quanto pseudopubblico?

La psicoanalisi freudiana introduceva un'idea inedita di ragione<sup>55</sup>– ossia di legislazione – che la Civiltà odierna non è pronta a riconoscere nella sua Città, ancor meno che un secolo fa quando Freud operava da sconosciuto. Il buono del Diritto, con la sua Costituzione, è di ammettere soltanto soluzioni pacifiche, non forzose o violente, allorché alternative di civiltà tra loro divergenti se non confliggenti non hanno ancora conosciuto soluzione (né

---

<sup>55</sup> Non a caso Jacques Lacan sottotitolava un suo articolo: “la ragione dopo Freud” (*L'istanza della lettera nell'inconscio, o la ragione dopo Freud*, in: *Scritti*, Einaudi 1974, p. 488).

forse mai la conosceranno). Ecco perché massima è l'importanza, in ciò che stiamo discutendo, della giuridicità del permesso negativo (è giuridico tutto ciò che non è giuridicamente proibito) contro l'imperatività del permesso positivo (può esistere soltanto ciò che è stato positivamente classificato). Noi stiamo esplicitando l'antigiuridicità, l'anticostituzionalità, e perfino l'antiscientificità, del regime del permesso positivo.

Ciò che diciamo è specialmente vistoso nell'atto di nascita della psicoanalisi: che è nata nel preciso momento temporale e logico in cui Freud, che aveva iniziato facendo terapia – ipnosi, suggestione, coscientizzazione, cioè azioni dirette e specifiche –, ha abbandonato la terapia cioè appunto l'azione diretta e specifica (di una causa, o un consiglio, o una persuasione, o un comando).

Freud ha deciso tale abbandono sulla base della ripetuta osservazione clinica che l'azione terapeutica ossia diretta e specifica non solo è inefficace, ma anche che è efficace in senso opposto, cioè conferma e aggrava la patologia (legittimando la “resistenza”).

C'è una battuta di Freud in proposito, tanto felice quanto cruda, proprio nell'opera da lui dedicata alla posizione giuridica della psicoanalisi: “Mai avuto bisogno di curare malati, mai stato così sadico”.<sup>56</sup>

Anzi, uno psicoanalista è tale proprio per avere abbandonato, nella psicologia della *sua* psiche o realtà psichica, la terapia cioè l'azione diretta, e l'intenzione stessa di compierla. La formazione dello psicoanalista è “didattica” proprio allo scopo di guarirlo da una simile intenzione, cioè dalla presunzione patologica e arrogante di assegnare alla propria azione il fine di alterare la realtà psichica di un altro quand'anche patologica (non che ciò non sia possibile, e con la flagrante violenza che già Freud denunciava: ma questa possibilità è quella che la psicoanalisi proibisce a giusto titolo). Cioè è didattica allo scopo, non di farne uno psicoterapeuta, bensì di guarirlo dalla psicoterapia. Sappiamo che questa didattica non sempre riesce; e che comunque lo psicoanalista è spesso tentato, nei confronti del suo cliente, di tornare all'azione diretta cioè terapeutica (azione persuasiva, indottri-

---

<sup>56</sup> Poscritto (1927) a: *La questione dell'analisi laica*, 1926. Letteralmente la frase è: “Dei miei primi anni non mi è noto alcun bisogno di aiutare uomini sofferenti, la mia inclinazione sadica non era poi così grossa, cosicché non ho avuto bisogno di sviluppare questo suo particolare derivato”.

nante, imperativa, pedagogica, suggestiva, condizionante, modellizzante), nel quale caso lo psicoanalista ricade al di fuori della psicoanalisi.<sup>57</sup> Ci perdonino i nostri clienti quando ricadiamo in questa tentazione! Sappiamo per esperienza che ci perdonano, non senza avvertibili sanzioni.

Lo psicoanalista può continuare a praticare come psicoanalista sia nel sapersi e volersi non-psicoterapeuta, sia nella tranquilla certezza della correttezza giuridica del suo agire, nel pieno rispetto e persino sostegno di quella giuridicità che si chiama “Stato”, perché il suo agire è già compiutamente giuridico. Non ha motivo di essere attendista (del tipo: “Attendiamo serenamente il pronunciamento della Magistratura”, del Parlamento e quant’altri) nei confronti della pseudoquestione se la psicoanalisi sia psicoterapia: lui ha già la risposta per il semplice fatto che tale risposta è ciò che lo fa psicoanalista. Il suo pacifico proseguire a praticare la psicoanalisi – e senza perdere anni a diventare medico o psicologo se già non lo era – non ha dunque a che vedere né con l’obiezione di coscienza, né con la critica della legge iniqua, né con la resistenza al tiranno, né con i diritti umani o i diritti civili, né con la pratica dell’autodenuncia, né con la resistenza civile a quella che pur sempre sarebbe – se una tale norma esistesse, additivata dalla pretesa di includervi la psicoanalisi –, giusta o ingiusta che fosse, una legge dello Stato. Questa legge non esiste, se non in una credenza che può arrivare al delirio (lo si è osservato).

Al regime *positivo* dello Stato, l’agire psicoanalitico non può neppure *constare*, come fattispecie positiva, allo stesso modo che non gli può constare l’agire amoroso (o odioso).<sup>58</sup> Infatti, può sì darsi una norma positiva

---

<sup>57</sup> Lo scrivente dedica parte della sua attività alla supervisione del lavoro di più giovani colleghi. Eccone un brano istruttivo. A proposito di una cliente la cui analisi segnava il passo (“resistenza”), questa Dottoressa riferiva una congettura: la resistenza poggiava sul fatto che lei, l’analista, aveva continuato a definirsi, benchè psicoanalista, come “psicoterapeuta”, giusta la sua precedente esperienza come “psicoterapeuta” in un servizio pubblico. Di fatto, la cliente segnava il passo-schema seguente: continuava a parlare dei propri disturbi (anziché seguire la regola psicoanalitica di libera divagazione, che libera il discorso dalla fissazione sui disturbi e in generale da argomenti pre-stabiliti secondo schemi precostituiti) attendendo dall’analista l’intervento terapeutico cioè l’azione diretta e specifica. In generale, si osserva che non è facile a chi ha svolto una psicoterapia il passare alla psicoanalisi.

<sup>58</sup> Con questo verbo “constare” (giuridicamente, a quel livello linguistico che è la fattispecie) tocchiamo il tradizionale dibattito sui limiti del potere giuridico dello Stato. Non si tratta di limiti morali estrinseci al diritto, né della decisione politica per il regime giuridico del *laissez faire*, bensì di limiti intrinseci: vi sono atti su cui non si dà la possibilità di produzione normativa giuridico-statuale (salvo caduta nell’equivocità e segretezza esperite sopra). Le mancano le parole. L’agire psicoanalitico è soltanto un esempio di una classe di atti che segnano un tale limite. Ci sembra importante estendere la

che sanziona il genitore che maltratta – e con maltrattamenti abbastanza precisamente circoscrivibili – il figlio, ma non può darsi una norma positiva che sanziona il genitore che *non ama* il figlio, o l'uomo che *non ama* la donna e reciprocamente: salvo immaginare – e questo è davvero l'orrore – uno Stato che imponga una Teoria dell'amore, o una Teoria della salute psichica, o una Psicologia o una Psicopedagogia. Sarebbe la fine dello Stato stesso.

Ma ciò che al diritto positivo dello Stato non può neppure constare positivamente,<sup>59</sup> non per questo non ha esistenza giuridico-statuale: al contrario, la ha nel regime del permesso negativo – entro il quale si svolge la grande parte della nostra vita –, quello per cui è giuridicamente permesso, e con ciò è giuridicamente esistente, ogni atto e rapporto che non sia giuridicamente proibito. Questo regime designa come giuridici tutti quegli atti presi nel loro insieme non analizzato – cioè presi genericamente come *genus humanum*, e non specificamente designati uno per uno – che non sono né autorizzati né proibiti uno per uno.

Il pensiero individuale, come pure la gran parte del discorso (lingua) individuale, vive di un tale regime.<sup>60</sup>

La tentazione è di passare a quel cancro del diritto stesso che consisterebbe nell'abbandono della giuridicità d'insieme del permesso negativo – che è il regime giuridico della libertà di psicologia –, per passare al regime, non più giuridico bensì del puro comando, del permesso positivo, in cui è permesso solo ciò che è, in modo specificamente designato come lista analitica di fattispecie, positivamente permesso. Neppure i peggiori regimi del nostro secolo sono arrivati a tanto, e non perché non vi abbiano aspirato: ma non disponevano ancora dei mezzi odierni per realizzarlo.

Non a ciò che la psicoanalisi è, è dedicato questo capitolo, bensì a ciò che essa non è. Ciò che essa è – il nesso non psicoterapeutico tra la sua

---

scoperta di una fisiologica felice modesta impotenza tecnica interna al diritto statale, come limite non politico né morale alla presunta “potenza irresistibile” (Hobbes) del Leviatano.

La civiltà antiggiuridica del comando aggira questa felice impotenza per mezzo della produzione di una civiltà negativamente connotata dalla scomparsa di certe parole (“rapporto” come esempio tra altri, sostituita da “interazione”), certi atti, certi pensieri.

<sup>59</sup> Un esempio a paragone: al diritto statale consta la famiglia, non le relazioni, d'amore o altre, che si stabiliscono tra le persone, eppure tali relazioni sono un mondo di obbligazioni e sanzioni molteplici.

<sup>60</sup> Abbiamo analizzato il caso in cui un soggetto tende a trasferire al positivamente permesso tutto il suo, nonché altrui, pensiero e discorso: vi riconosciamo il querulomane.

tecnica e la guarigione non meccanicamente attesa – non è oscuro né occulto, al contrario è chiaro e nitido nell’ambito suo proprio, che è l’ambito tutto positivo vivente nell’ambito del permesso negativo del diritto statale.

*Una Nota: gli Ordini degli Psicologi e le Associazioni psicoanalitiche*

Il commento che segue è fatto nel rispetto delle competenze istituzionali degli Ordini degli Psicologi. Ne ha offerto lo spunto un caso di fuoruscita di uno di tali Ordini dalle proprie competenze (recente episodio peraltro di breve durata). È infatti accaduto che uno di tali Ordini facesse istanza di costituirsi parte civile in un procedimento per esercizio abusivo della professione di “psicoterapeuta” verso professionisti praticanti la *psicoanalisi* (l’istanza è poi stata ritirata).

Non occorre qui richiamare quanto precede. È soltanto il caso di osservare – entro l’immensa equivocità e oscurità odierna in fatto di “psicologia” e “psicoterapia” ma ormai anche di “psicoanalisi” – che non può essere controvertito il giudizio d’incompetenza tanto *istituzionale* quanto *scientifica* di tali Ordini in ordine al pronunciarsi su ciò che la psicoanalisi è o non è (le opinioni private, anche autorevoli e rispettabili, non sono qui in conto). Mentre è proprio nell’atto del costituirsi parte civile che tale Ordine si è pronunciato sulla psicoanalisi (sostenendo: “non vi è dubbio che la psicoanalisi sia una forma di psicoterapia”).

Il mondo psicoanalitico è un mondo di Associazioni private<sup>61</sup> (non consideriamo ora, e non per irrilevanza, il caso degli psicoanalisti “sciolti”). L’Associazione privata è l’unica forma associativa possibile per psicoanalisti, senza loro sussumibilità in altra forma giuridica.<sup>62</sup> Tale mondo è massimamente diviso su ogni punto, dottrinale e tecnico, non solo tra

---

<sup>61</sup> L’Associazione di Psicoanalisti cui appartiene lo scrivente onora la Società Italiana di Psicoanalisi nella misura dei suoi meriti storici e numerici. Si permette tuttavia di osservare che è un peccato di Civiltà che la SPI, la più vecchia nonché numerosa delle Associazioni psicoanalitiche italiane, di fronte a questa “legge” non abbia tenuto nell’onorare la più importante delle idee pubbliche freudiane (quella della *Questione dell’analisi laica*). Ne avrebbe acquistato forza, onorabilità, e identità contro la qualunque qualificazione derivante da questo onore mancato. C’è tutto da perdere o tutto da guadagnare.

<sup>62</sup> Per la verità esiste un esempio di tale assunzione. È quello dell’Associazione psicoanalitica cui appartiene lo scrivente (*Il Lavoro psicoanalitico*), in quanto essa è una delle tre entità, o *Studia*, che compongono un “Cartello”, detto *Studium artello*. Le altre due entità o *Studia* sono: *Scuola Pratica di Psicopatologia* e *Studium Enciclopedia*.

Associazioni ma anche in seno alle medesime Associazioni: al punto che se prevalesse l'esigenza di un minimo di comune certezza dottrinale e tecnica aldilà del puro catenaccio organizzativo-genealogico che stabilisce i confini di tali Associazioni, esse finirebbero in pezzi alla prima scossa. La stessa posizione del fondatore Freud è diventata quanto mai incerta.

Malgrado questo stato di cose ci sembra – poiché le sole autorità in materia di psicoanalisi restano pur sempre gli psicoanalisti – che né un singolo psicoanalista né una Associazione di Psicoanalisi al mondo possano o vogliano concedere o riconoscere una competenza istituzionale e scientifica, quanto al pronunciarsi sulla psicoanalisi, al di fuori della psicoanalisi stessa. Nel caso dell'Ordine degli Psicologi, una tale concessione farebbe di questo un'istituzione giuridicamente sovraordinata alle Associazioni psicoanalitiche. E non solo giuridicamente, perché non mancherebbe un'implicazione scientifica.

Sorprende che nessuno psicoanalista abbia protestato in base a queste elementari considerazioni: sappiamo che “la confusione è grande sotto il cielo” da quando l'essenziale riferimento a Freud nel movimento psicoanalitico è diventato incerto, ma almeno la difesa non fosse che del marchio psicoanalitico sembrerebbe permanere un interesse comune.

Nell'esposto di quell'Ordine a quella certa Procura della Repubblica, si credeva di validare la propria pretesa non competente per mezzo di un incremento della confusione, ossia facendo ricorso al lemma “analisi” trattato in alternanza con il lemma “psicoanalisi”. Ma non occorre essere grandi esperti di questa o quella “analisi”, né di storia delle dispute e scissioni avvenute nel corso della storia del movimento psicoanalitico, per sapere che nessuna confusione è possibile – malgrado l'oscurantismo propagato con la parola “analisi” dai cento significati – tra la psicoanalisi in quanto freudiana, l'analisi junghiana, l'orientamento adleriano analitico e altre cosiddette “analisi”; e che è giuridicamente inammissibile che sia il legislatore, e meno ancora un Ordine degli psicologi, a omologare dottrine e pratiche tutte giuridicamente legittime – ancora l'ambito del permesso giuridico negativo – ma tanto difformi e orientate tutte secondo vie proprie.

## Sobri suggerimenti in caso di imputazione

*A. Agli “Psicoterapeuti” che inizino a dubitare dell’esistenza di questa categoria*

Lo “psicoterapeuta” (imputato di esercizio abusivo di professione) esponga francamente e lealmente e senza reticenze al Magistrato giudicante il contenuto reale della *sua* azione, essendo compito del Magistrato stesso il verificare l’inquadrabilità di tale azione *specificata* secondo la fattispecie giuridica indicata. E gli mostri che in assenza di fattispecie (norma vuota) la sua azione è già giuridicamente inquadrata tra le azioni giuridicamente permesse in quanto non proibite.

Insista che venga esaminata la *sua* specifica condotta detta “psicoterapeutica”, rifiutando ogni presunzione di omologabilità, e dimostrando che questa non è dimostrata, né è dimostrabile.

Eviti assolutamente di dare al Magistrato la pur minima impressione di stare celando qualcosa, al contrario: gli mostri di stare lavorando per un interesse civile generale, punto in cui Cittadino e Magistrato sono accomunati da un medesimo interesse.

*B. Agli Psicoanalisti*

In caso di imputazione come sopra, dichiarare lealmente e senza timore di praticare la psicoanalisi, cioè quella certa pratica del divano che risale a Freud. Senza dimenticare di sostenere quanto detto sopra sulla norma senza fattispecie (“la” psicoterapia non esiste).

Dichiarare la certezza – in quanto parte della definizione stessa di psicoanalisi – di non essere, di non voler essere, di non poter essere “psicoterapeuta”, pena il non essere psicoanalista.

Informare il Giudice di non stare difendendo un dubbio privilegio ma soltanto una verità controllabile dal Giudice stesso.

Mostrare di stare agendo in piena correttezza giuridica secondo i principi e le norme dell'ordinamento vigente, e che la scorrettezza starebbe dalla parte della volontà antiggiuridica di classificare arbitrariamente e violentemente la psicoanalisi in termini diversi da ciò che la psicoanalisi stessa esige per definizione.

All'occorrenza, informarlo di non potere che attenersi a un papale *non possumus*, e sapendo che ciò facendo non sarà gettato ai leoni del Circo come un martire cristiano.



## 4°

### L'offensiva contro la civiltà del diritto

#### Il regime del nemico: dal regime normativo del permesso negativo al regime imperativo del permesso positivo

Nella parola “Psicologia” non si tratterebbe d’altro, come nel romanzo di Apuleio, che di quella Psiche, ossia un Soggetto, che grazie a Eros, ossia un Altro Soggetto obbligatosi, ha *conquistato* la sua Psicologia, di cui era già titolare pur dovendo ancora progredire di un passo. Il che equivale a dire che per fare uno ce ne vogliono due, una *partnership* nell’istituzione della quale non hanno competenza che i singoli e nessuna istanza sopraindividuale.

Di Psiche si può certo dire che apprende, ma secondo una Psicologia dell’apprendere a prendere, e a imprendere; e percepisce, ma secondo una Psicologia del percepire nel senso del beneficio economico, e dunque dell’invenzione del lavoro atto a produrre benefici per mezzo d’Altri. Questa Psicologia fa del soggetto non una risorsa ma un produttore di risorse. Non è una malthusiana Psicologia della miseria psichica, quella della sopravvivenza a una strutturale indigenza, sempre servilmente impegnata nel *problem solving* del realizzare l’equilibrio consistente nel *max* maniacale di un *mini* depressivo. La sua intelligenza, sempre artificiale perché *wealthcentered*,<sup>63</sup> non è l’intelligenza artificiale dei poveri elaborata negli ultimi decenni. Produrre poveri... di *mind* – non gli evangelici poveri di spirito – sembra diventato uno dei compiti storici della Psicologia.

Lo si è sempre saputo, che la parola “Psicologia” designa una se non la terra di conquista, la *oikouménè* ossia l’abitato preso dal lato dell’abitante,

---

<sup>63</sup> Una tale Psicologia non ammette di collocarsi secondo la scissione descritta da Adam Smith, tra *wealth* in quanto delle Nazioni e *moral sentiments* in quanto degli individui, cioè nel secondo corno: la questione della ricchezza è la sua questione in prima istanza, quale che sia il contenuto della “ricchezza” per ogni soggetto. È la Psicologia di Freud: economica, giuridica (così noi traduciamo la “topica” freudiana), compromissoria (“dinamica”). La Psicologia novecentesca è tutta e crescentemente occupata e preoccupata di non ammettere la psicologia come economia e dunque come autonomia nella produzione di norme in vista del beneficio. La critica di Marx è stata al di sotto del suo compito per avere mancato, non “la” Psicologia, ma *questa* Psicologia.

all'occorrenza sotto altri nomi ora accettabili ora esecrabili come "razza" per esempio. Un altro di tali nomi è "etica", oggi rilanciato con qualche dimenticanza del suo poco morale impiego di ieri. Non si tratta di dire "etica": si tratta di dire quale, considerato che è proprio in nome di un'etica che alcuni

decenni fa si è prodotto sterminio.<sup>64</sup>

Lo si è sempre saputo, benché in modo a lungo celato sotto altri e più immediatamente materiali fini di conquista, accompagnati fino a ieri da corpose e confliggenti ideologie. Ma poi c'è stato "progresso" nel senso di un grande *Kulturkampf* a livello mondiale per la conquista sopraindividuale del principio di competenza psicologica o, che è lo stesso, per la negazione del principio individuale di competenza psicologica ossia per l'esautorazione dei soggetti. L'idea-guida è che la Psicologia è una cosa troppo seria per lasciarla ai suoi titolari, che gli abitanti dell'*oikouménè* devono essere disconosciuti come i titolari della Psicologia.<sup>65</sup> La "Legge" che abbiamo criticato nella sua incostituzionalità, è solo un caso particolare di incostituzionalità nei confronti del Principio costituzionale che abbiamo proposto all'inizio, e il cui successo o insuccesso è ormai il primo problema umano e politico.<sup>66</sup>

E anche scientifico, si intende: il pericolo è per la scienza stessa, il cui stato di salute risulta non tanto buono proprio a causa della pretesa scientificità della Psicologia risultante dall'abrogazione del principio di competenza psicologica individuale, ossia a causa della Psicologia del comando.

Infatti il linguaggio della "mente nuova dell'Imperatore" non è in alcun modo il linguaggio della scienza (seguiamo per la scienza il criterio già seguito in questa sede per la psicoanalisi: dire non che cosa la scienza è, ma che cosa *non* è). La scienza da qualsiasi parte la si prenda – fisica, biologia, matematica, logica – si distingue negativamente per il fatto di produrre

---

<sup>64</sup> Qui c'è anche allusione a una impasse tipica dei lacaniani quando ripetono l'adagio di J. Lacan che "la psicoanalisi è un'etica": *una*, appunto, quale?

<sup>65</sup> È forse superfluo esplicitare ancora che Freud è l'inventore della Psicologia di una tale titolarità.

<sup>66</sup> E, in quella congiunzione dell'umano e del politico che è l'educazione, il primo problema educativo. "Educazione" e "Psicologia" sono ormai sinonimi, ecco perché abbiamo denunciato come astratto l'impegno per la libertà di educazione se non è una cosa sola con l'impegno per la libertà di psicologia.

leggi che *non* sono comandi, imperativi.<sup>67</sup> Mentre il linguaggio di quella “mente nuova” è tutto e soltanto linguaggio del comando<sup>68</sup> a partire dal suo *pool* lessicale che designa precisi concetti: comando, dispositivo, programma (*software*), calcolo, organizzazione, automa(tismo), esecuzione, compito (in cui è dissolto il concetto di fine), strategia, sistema, funzione, algoritmo, complessità (una complessità molto dubbia, visto il semplificazionismo comandante che fa da principio alla teoria della “complessità”: i sistemi devono essere asseriti “complessi” perché ai singoli deve essere disconosciuta la competenza del sapere e potere orientarsi rispetto a essi), ... Il vecchio *Fuhrerprinzip* non aveva ancora osato né potuto spingersi tanto oltre nel suo arcontico e formalmente utopico programma di dominio (della Psicologia, di che altro?):<sup>69</sup> non aveva ancora fatto il debito “progresso” nell’astrazione, e pensava ancora il “*Fuhrer*” soltanto in carne e ossa, “concreto”. L’“Imperatore” dalla mente nuova è un *Fuhrer* finalmente astratto. Il cui primo e più generale imperativo è: “Non farai – né penserai – più nulla senza passare attraverso di me”. Si osserva che è una formulazione – secondo noi blasfema – del 1° Comandamento.<sup>70</sup> E che la “legge” che abbiamo discusso vi si iscrive: infatti, poiché essa assembla in un medesimo catalogo di legge (“psicoterapie”) le più diverse azioni genericamente (da *genus*) possibili all’intera cittadinanza, essa veicola il principio che nessuna azione è più lecita senza previa autorizzazione.

In altri termini: questa “nuova mente” è logica nel non potere che voler abrogare il principio e regime giuridico secondo cui è giuridicamente permesso tutto ciò che non è giuridicamente proibito, per passare al regime imperativo del permettere solo ciò che è preliminarmente e positivamente permesso. Possiamo chiamarlo il regime del *lasciapassare*<sup>71</sup> per ogni azio-

---

<sup>67</sup> Né sono norme giuridiche. Quanto a queste ultime, la loro essenza non è di essere comandi: ma è un’altra la sede in cui sviluppiamo questo dibattito.

<sup>68</sup> Senza bisogno di attendere la comparsa di nuove teorie psicologiche, Freud aveva riconosciuto la psicologia del comando per mezzo della parola “superio”, cioè nella psicopatologia. Oggi la psicopatologia si esprime in Teorie generali (ma la storia della filosofia è costellata di esempi di ciò): chiamiamo psicopatologia non-clinica tali Teorie.

<sup>69</sup> Freud aveva visto giusto nella sua critica della psicologia delle masse, *Massenpsychologie*: è questa il prodotto della psicologia del comando.

<sup>70</sup> I “Comandamenti” sono comandi? Il Dio biblico apprezzerrebbe questa interpretazione?

<sup>71</sup> In un dibattito di una dozzina d’anni fa al Palazzo Reale di Milano, presenti numerosi rappresentanti della Psicologia italiana, ho domandato: in un regime come quello della “legge Ossicini”, che cosa ne sarebbe di Freud e della psicoanalisi? Mi fu subito risposto con doloso candore: sarebbe una delle settecento Scuole di Psicoterapia di oggi. Ossia non sarebbe.

ne possibile e concepibile. Esso rende inconcepibile il non già concepito. Il futuro della scienza stessa è annullato con censura preventiva (preventiva persino della prevenzione operata dalla vecchia censura preventiva, che almeno censurava il già esistente). Anche il concetto di “reazionario” ha fatto progresso.

Possiamo ulteriormente caratterizzare l’offensiva attuale contro la civiltà del diritto.

La “nuova mente” – e, nello spirito di questa, la “legge” qui esaminata – impone la sottomissione a un imperativo tassonomico antiggiuridico che annulla il genere (*genus humanum*) a favore della specie, ma che non è più la tradizionale specie delle scienze della natura: è la specie di un genere che non ha specie.<sup>72</sup> L’ultimo che ci ha provato radicalmente è stato il Nazionalsocialismo con le specie del suo razzismo. Si tratta di tipi e di tipologia (parole oggi desuete), di schemi o paradigmi o “modelli” o programmi (quest’ultima parola motiva l’infatuazione per il computer).

Casistica dell’opposizione:

1. nel genere umano c’è varietà di azioni e rapporti generici (*genus*) che, come abbiamo osservato, sono anche quelli che popolano le cosiddette “psicoterapie”; nella forzatura tipologico-schematica della summenzionata “legge” c’è tentato annullamento della varietà di genere di azioni e rapporti, e suo preliminare inquadramento entro una tipologia specialistica *ab origine* dell’operare di tutti;<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Assistiamo alla comparsa di una nuova specie di specialista, lo specialista del comando *soft* come *software*, ma disponibile a passare dai modi *soft* ai modi *hard*. Questo specialista sconfigge il tradizionale benché già moderno professionista, che dopotutto è uno specialista settoriale che si offre alla domanda da parte di un soggetto che ha almeno la competenza di tale domanda.

Potremmo dire che l’individuo è quel professionista di sé stesso che sa scegliersi, o incontrare, i propri collaboratori o *partners*.

Non dovrebbe sfuggire che nel nuovo specialista, membro della nuova Cultura del comando, c’è del misticismo esoterico, in questo suo puro sapere del comando che è sapere di tutto e di nulla. Potremmo parlare di opposti esoterismi, *laser e jedi* per servirci della loro eccellente rappresentazione nel film di Spielberg. Ricordiamo anche che tra le due Guerre il misticismo è stata un importante fattore della politica.

<sup>73</sup> Il genio di Freud si coglie bene nella pratica del divano: un arredo irriducibilmente di genere dai molti possibili usi, che nell’uso fattone da Freud vede un’estensione dei suoi usi possibili ossia della sua genericità. Entrando nello studio di uno psicoanalista non si osserva nulla che testimoni qualcosa di specialistico: tutt’al più uno sguardo malevolo potrebbe parlare di eccentricità.

C’è una speciale ottusità nell’intestardirsi di certuni a chiamare “lettino” il divano dello psicoana-

2. nel genere umano c'è normale (significa competenza normativa dei singoli quanto al loro orientamento e ai loro rapporti potenzialmente produttivi di benefici) e patologico (significa recessione dall'individuale competenza normativa e economica), senza omologia tra i due; nel tipo-schema-eccetera la patologia è paralogismo (cl clinicamente patente) rispetto alla ortologia pratica della normalità, e inoltre c'è omologia tipologica all'interno del medesimo tipo (lo schizofrenico è omologo allo schizotimico);<sup>74</sup>

3. nel genere umano c'è iniziativa, (inizio), nello schema c'è programma, che annulla l'iniziativa;

4. nel genere umano, Uomo e Donna non sono due specie-tipi-schemi-paradigmi-programmi, bensì sono due occasioni guadagnate o perdute dello stesso genere; nel tipo-schema-programma non ci sono Uomo e Donna competenti nel cogliere la loro occasione di *genus*, bensì le specie-tipi eterosessuale e omosessuale (con sottospecie) sottomesse al loro schema o programma, e annullanti il genere.

Questa mente, e il comando in cui consiste, è antigiuridica perché il soggetto del diritto è quello che inizia l'azione, un'azione di *genere*, per propria appunto iniziativa, e che per questo non si sottomette a nient'altro che alla sanzione (anche premiale, non solo né anzitutto penale) che potrà

---

lista, in contrasto con l'ovvio dato della percezione visiva, che esclude ogni possibile confusione del divano con il lettino da campo, da ospedale, o da bambino.

Gli psicoanalisti dovrebbero essere grati a Freud specialmente per la sua reinvenzione del divano: dopo la defreudizzazione, senza questo comune marchio la loro comune identità sarebbe definitivamente perduta. Proprio loro che devono essere grati a Freud il loro stesso reddito! Infatti è in nome di Freud che i nostri clienti vengono da noi, ossia siamo gli operai dell'Azienda Freud. Non crederemo forse che vengano da noi per le nostre brave Teorie che "superano" (*sic!*) Freud?

<sup>74</sup> Vi è qui un'allusione a Ernst Kretschmer (1888-1964) con la sua tipologia. Oggi è considerato superato, mentre era soltanto antesignano. Riassumiamo due delle sue tre serie tipologiche: la serie tipica schizotimico-schizoide-schizofrenico, e la serie tipica ciclotimico-cicloide-maniaco/depressivo. È manifesto che l'estremo psicopatologico della serie è omologo a tutta la serie. Osserviamo anche che le è identica – in quanto tipologica o schematica – l'operazione kleiniana che individua due "posizioni" date per originarie, quella schizo-paranoide e quella depressiva: sempre di tipologia-schema-programma-eccetera si tratta. Nei nostri anni '90 non si fa che perseguire la medesima linea... politica: la linea di un Partito che non si è ancora completamente dichiarato, e che soprattutto non desidera dichiararsi come tale, e per questo presenta i suoi standard di comando sotto le bandiere di quella Scienza che tradisce flagrantemente.

risultarne, non a un comando iniziale. Il soggetto del diritto è il soggetto dell'atto, o anche è un soggetto che imprende. Il diritto è per definizione amico del *genus humanum*. Ma ormai siamo nell'epoca dell'intolleranza: dell'intolleranza per il diritto come tale. Il soggetto tipologico-programmatico-schematico è quello che si sottomette a uno schema o programma o comando d'azione, che esclude atto-inizio(iniziativa) e sanzione.

Non che la Civiltà del comando si prefigga di condannare tutte le azioni senza lasciapassare: "semplicemente" le condanna all'irrilevanza giuridica, ossia alla forma più generale di discriminazione e segregazione.

Antigiuridicità, abolizione del *genus* umano, strumentalizzazione e asservimento e censura della scienza, coincidono.

In tutto questo c'è almeno una buona notizia: giuridicità, genere umano, scienza, coincidono. L'amicizia per uno di questi termini comporta l'amicizia per gli altri due. <sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Questo testo riproduce, salvo alcune lievi modifiche apportate dall'Autore per l'edizione *on line*, la Prima edizione di *Libertà di psicologia*, pubblicata da Sic, Milano 1999.

## Indice

Sommario .....	2
II TRIBUNALE FREUD .....	3
Civiltà. Il punto di illiberalismo del liberalismo.....	3
Anticipazione.....	15
1° “Psicoterapia” .....	17
1. Una norma senza fattispecie, o norma fantasma, o norma vuota, o norma in bianco assoluta. I nuovi principi di equivocità e di ignoranza contro l’Art. 13 della Costituzione, o l’abolizione del principio di habeas corpus. ....	18
2. Incostituzionalità per inosservanza dell’Art. 35 della Costituzione (obbligatorietà dell’Esame di Stato).....	25
3. Incostituzionalità aggravata: il principio di segretezza.....	25
4. Esempi di incostituzionalità aggravata nel futuro prossimo .....	31
5. Un esempio di incostituzionalità aggravata nel presente .....	32
6. Incostituzionalità per sottrazione di competenza alla cittadinanza.....	33
7. Prima di concludere: l’esame di Stato.....	35
8 Per concludere .....	38
2° Psicoanalisi .....	39
Una Nota: gli Ordini degli Psicologi e le Associazioni psicoanalitiche.....	45
3° Sobri suggerimenti in caso di imputazione .....	47
A. Agli “Psicoterapeuti” che inizino a dubitare dell’esistenza di questa categoria	47
B. Agli Psicoanalisti.....	47
4° L’offensiva contro la civiltà del diritto .....	49